Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 6 giugno 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1967, n. **339.**

Modificazioni del capo IV del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sull'ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica;

Visto il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, che approva il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro);

Visto l'art. 2 del regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1849, che sopprime il capo IV, contenente gli articoli da 50 a 53 del predetto regolamento;

Vista la legge 5 dicembre 1955, n. 1288, che istituisce il servizio dei vaglia postali a taglio fisso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366, che determina i tagli dei predetti vaglia postali e le relative tasse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1957, n. 858, che integra il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) con le norme inerenti ai vaglia postali a taglio fisso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, concernente nuove tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1966, n. 1365, che apporta modificazioni ai tagli dei ripetuti vaglia postali e alle relative tasse;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il capo IV del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente.

CAPO IV

Vaglia a taglio fisso

Art. 50. — I vaglia a taglio fisso sono stampati su carta filigranata a cura del Provveditorato generale dello Stato e sono riuniti in fascicoli di dieci vaglia. I tagli sono da L. 1000, da L. 5000, da L. 10.000, da L. 20.000 e da L. 50.000.

Su ciascun vaglia è impresso a stampa l'importo della tassa. In caso di variazione di tariffa, la tassa può essere completata con francobolli fino a quando non si sarà provveduto all'emissione di nuovi moduli.

Art. 51. — L'ufficio, dopo aver introitato l'importo dei vaglia e della relativa tassa, convalida il titolo e la ricevuta in conformità delle istruzioni ministeriali e li consegna al richiedente dopo aver apposto sul titolo l'indicazione del beneficiario che può essere lo stesso mittente.

Se il beneficiario è persona diversa dal mittente, questi all'atto dell'emissione ha la facoltà di chiedere che il vaglia sia spedito al beneficiario a cura dell'ufficio e senza spese a suo carico.

E' vietato annullare i vaglia a taglio fisso dopo che siano stati emessi. Il mittente che non sia anche beneficiario può rientrare in possesso della somma versata, esclusa la tassa, in uno dei seguenti modi: chiedendone il pagamento all'ufficio di emissione e quietanzando il titolo in qualità di mittente; con la procedura del rimborso prevista dagli articoli 56 e 57, in caso di avvenuta scadenza del vaglia.

Art. 52. — La proprietà dei vaglia a taglio fisso non è trasferibile nè mediante girata nè per atto di cessione. I vaglia sono pagati al beneficiario da qualsiasi ufficio postale. Il beneficiario può delegare per l'incasso persona da lui espressamente indicata a tergo del vaglia.

Il delegato all'incasso deve essere personalmente conosciuto dall'ufficio pagatore, altrimenti la delega è considerata valida a condizione che la firma del delegante sia conosciuta dall'ufficio pagatore ovvero sia autenticata da notaio e che il delegato si faccia riconoscere con le modalità previste dall'art. 9.

I vaglia a taglio fisso possono essere pagati anche dagli Istituti di credito senza necessità di delega. Detti Istituti appongono sui titoli quietanzati il proprio timbro a calendario e li presentano per il rimborso, descritti su apposita distinta.

Art. 53. — Le disposizioni concernenti i vaglia interni ordinari, per quanto non diversamente disposto dal presente capo, si applicano anche ai vaglia a taglio fisso.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1966, n. 1365.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1967

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 65. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. **340**.

Approvazione ed esecutorietà della convenzione aggiuntiva stipulata in data 31 gennaio 1967, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la « Italcable » Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Società per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925, recante nuove norme contrattuali con la « Italcable » - Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini;

Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società « Italcable », approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni;

Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società « Italo Radio », successivamente incorporata nella Società « Italcable », approvata con decreto interministeriale 6 agosto 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione aggiuntiva stipulata in data 31 gennaio 1967 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la « Italcable » - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Società per azioni, con la quale viene modificata la convenzione stipulata il 6 agosto 1935, citata nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1967

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 68. — GRECO

Convenzione con la Società « Italcable » - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Società per azioni - capitale L. 13.000.000.000 (Sede in Roma).

Suppletiva ed aggiuntiva alle convenzioni stipulate il 6 agosto 1935 in forza del decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925, fra il Ministero delle comunicazioni e la « Italcable » e la ex Italoradio, e alle convenzioni suppletive ed aggiuntive alle predette stipulate successivamente in relazione al predetto decreto-legge convertito in legge, intesa ad abolire l'art. 22, lettera *A*), della convenzione 6 agosto 1935 con la « Italcable » - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Società per azioni, per la parte relativa alla clausola di gradimento da parte del Consiglio o del Comitato della Società ai trasferimenti delle azioni sociali.

Articolo unico

L'art. 22, lettera *a*), della convenzione 6 agosto 1935 con la « Italcable » - Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, (attualmente « Italcable » - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Società per azioni) approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935 è modificato come segue: « *a*) tutte le azioni costituenti il capitale sociale debbono essere nominative ».

Roma, addì 31 gennaio 1967

p. la Società « Italcable »
Il vice presidente: (firma illeggibile).

p. *il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*
l'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
(firma illeggibile).

I Ufficio registro - Atti privati di Roma - Esatte L. 3.710. Eseguita registrazione al n. 08417 mod. II, vol. D, addì 6 maggio 1967.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1967, n. **341.**

Erezione in ente morale della « Fondazione italiana per la storia amministrativa », con sede in Milano.

N. 341. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione italiana per la storia amministrativa », con sede in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 67. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1967, n. **342.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Centro di studi umanistici Angelo Poliziano », con sede in Montepulciano.

N. 342. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Centro di studi umanistici Angelo Poliziano », con sede in Montepulciano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 64. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1967.

Nomina del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 21 febbraio 1967, l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Antonio Ruberto è nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Umbria con lo stipendio di L. 4.458.000 annue lorde.

Art. 2.

Gli organici delle carriere direttive dell'ex coefficiente 900 dell'Amministrazione centrale e del genio civile dei lavori pubblici constano rispettivamente in 13 e 21 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1967
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 26

(5574)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1967.

Sostituzione di due componenti la Commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1965, registro n. 5 Finanze, foglio n. 346, relativo alla ricostituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1965-31 dicembre 1968, della Commissione centrale per le imposte;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1965, registro n. 24 Finanze, foglio n. 201, con il quale il dott. Luigi Mastrapasqua, presidente di sezione della Corte di cassazione veniva nominato membro della suddetta Commissione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del medesimo dott. Luigi Mastrapasqua, perchè dimissionario e del dott. Nicola Barone, consigliere della Corte dei conti e membro della stessa Commissione, perchè deceduto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Felice Mola, magistrato di Corte di cassazione ed il dott. Mario Relleva, consigliere della Corte dei conti, sono nominati membri della Commissione centrale per le imposte in sostituzione, rispettivamente, del dott. Luigi Mastrapasqua e del dott. Nicola Barone.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1967

SARAGAT

MORO — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1967
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 1

(5973)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1967.

Conferimento della decorazione della « Stella al Merito del Lavoro » a lavoratori italiani residenti nel territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al Merito del Lavoro »;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1427, recante nuove norme relative al conferimento della predetta decorazione;

Sentita la Commissione di cui all'art. 6 della citata legge 18 dicembre 1952, n. 2389;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' conferita la decorazione della « Stella al Merito del Lavoro » con il titolo di « Maestro del Lavoro » a:

1) Bethaz Luigi Isidoro, S.p.A. TOSCO - Autolinee - Aosta;

2) Pasquali Guerriero, Società Naz. COGNE - Aosta;

3) Zanchetta Alfieri, Società Naz. COGNE - Aosta;

4) Agujari Iovaris, S.p.A. Rumianca - Pieve Vergonte (Novara);

5) Airoldi Giuseppe, RAI - Radiotelevisione Italiana - Torino;

6) Allasia Francesco, S.p.A. Michelin Italiana - Torino;

7) Antonioli Teresio, S.p.A. Credito Italiano - Torino;

8) Ballarè Umberto, S.p.A. Cartiera di Germagnano - Torino;

9) Calanchi Ubaldo, S.p.A. Credito Italiano - Torino;

10) Chapperon Francesco, S.p.A. Esso Standard Italiana - Torino;

11) Carrara Mario, S.p.A. Fabbrica Isolatori di Porcellana di Romagnano di Sesia - (Novara);

12) Casale Mario, S.p.A. « FIAT » - Torino;

13) Cerrato Italo, S.p.A. FIAT Automobili Mirafiori - Torino;

14) Chiej-Gamacchio Pietro, S.p.A. Ing. C. Olivetti & C. - Ivrea (Torino);

15) Cinguino Oreste, S.p.A. Filatura e Tessitura di Tollegno (Vercelli);

16) Dal Bianco Armando, ENEL - Torino;

17) Daniele Assunta, S.p.A. SAMBONET - Vercelli;

18) De Giulio Giuseppe, S.p.A. « FIAT » - Torino;

19) Dovico Guglielmo, S.p.A. Sielte - Impianti Elettrici e Telefonici - Torino;

20) Fasciolo Carlo, S.p.A. ITALSIDER - Novi Ligure (Alessandria);

21) Fassio Cesare, S.A. Acque Potabili - Torino;

22) Ferrero Battista, Soc. Giovanni Mandelli - Torino;

23) Gaj Bartolomeo, S.p.A. Nebiolo - Torino;

24) Garrone Alberto, S.p.A. FIAT Automobili Mirafiori - Torino;

25) Ghiano Francesco, ENEL - Ente Naz. Energia Elettrica - Torino;

26) Guerrina Leonardo, RAI - Radiotelevisione Italiana - Torino;

27) Lirelli Giovanni, S.p.A. Tessitura di Lane Borgosesia - Vercelli;

28) Maina Antonio, S.p.A. Lancia & C. - Torino;

29) Marinoni Francesco, S.p.A. FIAT Grandi Motori - Torino;

30) Maritano Carlo, Soc. Naz. Snia Viscosa - Torino;

31) Marola Giovanni, S.p.A. Cartiere Burgo - Romagnano Sesia (Novara);

32) Massara Giovanni, Pastificio Ferraro - Santhià (Vercelli);

33) Menegazzo Mario, Unione Agricoltori della Provincia di Torino;

34) Miotti Antonio, S.p.A. Esso Standard Italiana - Torino;

35) Mondino Pietro Antonio, S.p.A. Cogolo Borgaro - Borgaro Torinese (Torino);

36) Montarolo Giovanni, S.p.A. Nebiolo - Torino;
37) Morano Giovanni, S.p.A. FIAT - Sezione Velivoli e Off. - Caselle (Torino);
38) Moraschini Carlo, S.p.A. Carlo Crespi fu Antonio - Ghemme (Novara);
39) Nepote Fus Giovanni, Cartiere Giacomo Bosso - Mathi Canavese (Torino);
40) Nicorelli Giuseppe, S.p.A. FIAT Automobili Mirafiori - Torino;
41) Omini Luciano, S.p.A. « FIAT » - Torino;
42) Orsi Enrico Luigi, S.p.A. Società Rhodiatoce - Villadossola (Novara);
43) Panizza Teresio, Ditta Samma - Milano;
44) Pavesi Eugenio, S.p.A. Chatillon - Vercelli;
45) Pedrazzoli Tullio, ENEL - Ente Naz. Energia Elettrica Novara;
46) Pellati Aldo, S.p.A. Montecatini - Vercelli;
47) Pellegrini Bruno, S.p.A. « LPR » Laminati Pirelli Riv - Torino;
48) Pennazio Nicola, S.p.A. Martini & Rossi - Torino;
49) Peretti Bruno, S.p.A. Ing. C. Olivetti - Ivrea (Torino);
50) Perucco Luigi, S.p.A. Lancia & C. - Torino;
51) Petrini Carlo, S.p.A. Carlo Crespi - Ghemme (Novara);
52) Piglia Carlo Lucia, ENEL - Ente Naz. Energia Elettrica - Torino;
53) Poggio Edoardo, S.p.A. « FIAT » - Torino;
54) Pomo Giovanni, S.p.A. Pirelli - Torino;
55) Roatta Giovanni Battista, S.p.A. Iemina & Battaglia - Mondovì Breo (Cuneo);
56) Tarabra Filippo, S.p.A. Michelin Italiana - Torino;
57) Tasca Maggiorino, S.p.A. INCET - Torino;
58) Tazzini Giuseppe, ENEL - Ente Naz. Energia Elettrica - Borgomanero (Novara);
59) Tronville Mario, S.p.A. « FIAT » - Torino;
60) Valagussa Ugo, Banca Popolare di Novara - Biella (Vercelli);
61) Vanoni Eligio, S.p.A. Wild & C. Filatura e Tessitura - Torino;
62) Vietti Arturo, S.p.A. « FIAT » - Torino;
63) Viretto Truto Eugenio, S.p.A. « FIAT » - Torino;
64) Airaghi Giuseppe Emilio, Banca Popolare di Abbiategrasso (Milano);
65) Aprenci Giuseppe, S.p.A. Franco Tosi - Legnano (Milano);
66) Aureli Fabio, S.p.A. Montecatini Edison - Milano;
67) Barcellini Francesco, S.p.A. Pirelli - Milano;
68) Barocelli Osvaldo, S.p.A. SIEMENS - Milano;
69) Baroni Giovanni, Azienda Elettrica Municipale - Milano;
70) Basilico Ernesta, Stabilimento Stefano Johnson - Milano;
71) Beria Clemente, Az. Agr. F.lli SPIZZI fu Battista - Cascina Gravino (Pavia);
72) Bernini Paolo, S.p.A. Pirelli - Milano;
73) Berselli Gaetano, S.p.A. Acciaierie e Ferriere Lombarde FALCK - Milano;
74) Biondi Alfonso, S.p.A. SNIA VISCOSA - Varedo (Milano);
75) Bottarini Dionigi, Impresa Gianni Caccia - Busto Arsizio (Varese);
76) Brugnoli Luigi, S.p.A. Ercole Marelli & C. - Milano;
77) Cadè Giovanni Amadio, Compagnia Internazionale Carrozze Letti - Bergamo;
78) Calì Rosario, S.p.A. Elettrocondutture - Milano;
79) Cantinazzi Osvaldo, Automobile Club d'Italia - Como;
80) Capriolo Dante, S.p.A. Pirelli - Milano;
81) Carminati Giuseppe, S.p.A. Giuseppe & Fratello Redaelli - Milano;
82) Casati Vittorio Emanuele, S.p.A. Pirelli - Milano;
83) Cavallini Paolo, S.p.A. Pirelli - Milano;
84) Chiappa Renzo, S.p.A. Tecnomasio Ital. Brown Boveri - Milano;
85) Colombo Pasquale, S.p.A. Cotonificio C. Macchi & C. - Gallarate (Varese);
86) Coppi Enzo, ENEL - Ente Naz. Energia Elettrica - Milano;
87) Cornalba Ercole, S.p.A. Michelin Italiana - Milano;
88) Corradini Umberto, S.p.A. Credito Italiano - Milano;
89) Del Corno Davide, S.p.A. Pirelli - Milano;
90) Dell'Acqua Luigi, Banca Popolare di Abbiategrasso (Milano);
91) De Micheli Giovanni, S.p.A. Ercole Marelli & C. - Milano;
92) De Plaisant Gregorio, S.p.A. Montecatini Edison - Milano;
93) De Vecchi Aldo, S.p.A. Banca Commerciale Italiana - Milano;
94) Donini Giuseppe Angelo, S.p.A. Snia Viscosa - Milano;
95) Fontana Vincenzo, S.p.A. « OM » - Milano;
96) Fraschini Luigi, S.p.A. « SIDERCOMIT » - Milano;
97) Franceschini Mario, S.p.A. Oleificio Zucchi - Cremona;
98) Fugiglando Claudio, S.p.A. Snia Viscosa - Milano;
99) Gardellin Alessandro, S.p.A. Pirelli - Milano;
100) Grassi Luigi, Soc. Cisalpina - Busto Arsizio (Varese);
101) Guglielmi Giorgino, S.p.A. Montecatini Edison - Milano;
102) Landini Bruno, S.p.A. Riunione Adriatica di Sicurtà - Milano;
103) Locatelli Pietro, S.p.A. « Giori & C. » - Casorezzo (Milano);
104) Maggioni Mario, Panificio « Garaglio » - Milano;
105) Malacrida Cesare, S.p.A. SHELL Italiana - Como;
106) Martinati Gastone, S.p.A. « Acciaierie e Ferriere Lombarde FALCK » - Milano;
107) Martinelli Giuseppe, S.p.A. Cotonificio Pietro Bellora - Cene Gazzaniga (Bergamo);
108) Massa Rolandino Attilio, S.p.A. Snia Viscosa - Milano;
109) Massera Virgilio, Ditta F. Carini - Sondrio;
110) Masserini Guerrino, S.p.A. « Metallurgica Luciano Rumi » - Bergamo;
111) Mauri Giuditta, S.p.A. Snia Viscosa - Milano;
112) Maveri Dino, S.p.A. Montecatini Edison - Milano;
113) Meani Riccardo, S.p.A. Pirelli - Milano;
114) Migliavacca Carlo, S.p.A. Pirelli - Milano;

115) Miglietta Ferdinando, S.p.A. « Novaceta » - Magenta (Milano);
116) Morandi Barbera, S.p.A. Van Den Berg - Crema (Cremona);
117) Morandi Filippo, S.p.A. « O.M. » - Milano;
118) Mosconi Anacleto, S.p.A. Credito Italiano - Milano;
119) Olivero Renato Carlo, S.p.A. Snia Viscosa - Milano;
120) Oppio Giovanni, S.p.A. « FALCONI » - Milano;
121) Paternolli Aquilino, S.p.A. « SIEMENS » - Milano;
122) Patruno Giuseppe, S.p.A. Montecatini Edison - Milano;
123) Pellegri Silvio, S.p.A. Credito Italiano - Milano;
124) Pievani Giacomo, ENEL - Bergamo;
125) Pini Pio, S.p.A. Soc. Ceramica Bollate - Bollate (Milano);
126) Radaelli Arturo, S.p.A. Breda Siderurgica - Milano;
127) Ratti Giuseppe, S.p.A. Acciaierie e Ferriere Lombarde FALCK - Milano;
128) Reina Gianfranco, S.p.A. Snia Viscosa - Milano;
129) Sambinelli Luigi Lorenzo, S.p.A. « DALMINE » - Osio Sopra (Bergamo);
130) Scozzarella Gaetano, S.p.A. « OTSU » - Vigevano (Pavia);
131) Serassi Carlo, S.p.A. Snia Viscosa - Milano;
132) Sismondi Roberto, S.p.A. Snia Viscosa - Milano;
133) Soffietti Vittorio, S.p.A. « SIDERCOMIT » - Milano;
134) Taglioli Primo, S.p.A. Montecatini Edison - Milano;
135) Termenini Bruno, INA (Ist. Naz. Ass.) - Cremona;
136) Tiboni Adolfo, S.p.A. Cotonificio Bresciano Ottolini Villanova sul Clisi (Brescia);
137) Tonoli Achille, S.p.A. Banca Commerciale Italiana - Milano;
138) Torri Turco, S.p.A. Montecatini Edison - Milano;
139) Tremolada Dante, S.p.A. « Breda Siderurgica » - Milano;
140) Tremolada Giuseppe, Banca Popolare di Milano - Milano;
141) Varisco Aldo, S.p.A. « Distillerie Italiane » - Milano;
142) Veneroni Mario, S.p.A. Pirelli - Milano;
143) Vertemati Eugenio, S.p.A. Cappell. Ital. Riuniti - Monza (Milano);
144) Abbate Paolo, S.p.A. Montecatini - Merano (Bolzano);
145) Cristoforetti Mario, Famiglia Cooperativa di Avio - Trento;
146) Dallago Giuseppe, Cassa Rurale di Garniga - Trento;
147) Gallo Pasquale Carmine, S.p.A. Michelin - Trento;
148) Gardumi Guido, Distilleria Alpina - Trento;
149) Gigola Pietro, ENEL - Trento;
150) Giorcelli Armando, S.p.A. Lancia & C. - Bolzano;
151) Giudici Filippo, S.p.A. Acciaierie di Bolzano - Bolzano;
152) Gobbi Ada, Cartiera del Varone - Riva sul Garda (Trento);
153) Mosna Guido, Rigoni & Piccoli - Trento;
154) Saltori Ernesto, Fedr. Consorzi Cooperativi - Trento;
155) Salvotti Pietro, Acciaierie di Bolzano - Bolzano;
156) Stoppa Antonio, S.p.A. Lancia & C. - Bolzano;
157) Vattai Attilio, Lamber Mario & Fratelli - Bressanone (Bolzano);
158) Zadra Luigi, Zobele Enrico - Fabbrica Prod. Chim. - Trento;
159) Agostini Antonio, S.p.A. Società Adriatica Ferramenta e Metalli - Trieste;
160) Bertuzzi Giovanni, Comp. Intern. Carrozze Letti - Trieste;
161) Bianchini Giovanni Lorenzo, Az. Comunale Serv. EGAT - Trieste;
162) Calogerà Pietro, Magazzini Generali Portuali - Trieste;
163) Ceriani Carlo, S.p.A. Cantieri Riuniti dell'Adriatico - Trieste;
164) Cicuttini Mario, Az. Agr. della Contessa Cecilia Saronno Zeno - Cervignano del Friuli (Udine);
165) Degrassi Giuseppe, Ospedali Riuniti - Trieste;
166) Desiderato Giuseppe, S.p.A. Assicurazioni Generali - Trieste;
167) Falzari Giuseppe, S.p.A. « ICASA » - Trieste;
168) Fontanot Natale, S.p.A. Arsenale Triestino - Trieste;
169) Giorgini-Talia Giovanni, S.p.A. di Navig. Lloyd Triestino - Trieste;
170) Poles Rino, S.p.A. Industrie Zanussi - Pordenone (Udine);
171) Radimiri Riccardo, S.p.A. Arsenale Triestino - Trieste;
172) Sasso Sergio, S.p.A. « SHELL » - Udine;
173) Toffolo Antonio, S.p.A. Industrie Zanussi - Pordenone (Udine);
174) Alessandri Baldassarre, S.p.A. « ITALSIDER » - Genova;
175) Bacigalupo Vittorio, S.p.A. « APE » - Vado Ligure (Savona);
176) Baletto Luigi, S.p.A. Esso Standard Italiana - Genova;
177) Ballauco Francesco, S.p.A. Banco di Imperia - Bordighera (Imperia);
178) Banti Dino, S.p.A. Tubi Ghisa - Cogoleto (Genova);
179) Baretti Tommaso, ENEL - Genova;
180) Benvenuto Edilio, S.A. « COMAFRICA » - Genova;
181) Berri Domenico, S.p.A. « San Giorgio » - Genova;
182) Boni Antonio, Compagnia Internazionale Carrozze Letti - San Remo (Imperia);
183) Bormioli Enzo, Soc. Artistico Vetraria di Altare (Savona);
184) Bormioli Poliuto, Soc. Artistico Vetraria di Altare (Savona);
185) Brozzo Gio Batta, ENEL - La Spezia;
186) Capurro Aldo, S.p.A. Esso Standard Italiana - Genova;
187) Corradi Egidio, Soc. Fratelli Pozzani Rusconi & C. - Genova;
188) Cassini Aldo, S.p.A. Birra Pietro Wührer - Genova;
189) Colombo Anselmo, S.p.A. Elettrodomestici San Giorgio - La Spezia;
190) Damonte Giuseppe, S.p.A. « ITALSIDER » - Genova;

191) Favati Francesco, S.p.A. Termomeccanica Italiana - La Spezia;
192) Ferrando Giuseppe, S.p.A. « ITALSIDER » - Genova;
193) Ferrera Enrico, S.p.A. Riccardo Ferro - Genova;
194) Galetti Dino, S.p.A. « ITALSIDER » - Genova;
195) Galliano Giovanni Battista, ENEL - Varazze (Savona);
196) Gambino Giovanni, S.p.A. « FORNICOKE » - Savona;
197) Gavazzoni Uber, S.p.A. Stigler-Otis - Genova;
198) Gazzano Giulio Giuseppe, S.p.A. « ATA » - San Remo (Imperia);
199) Giannetti Primino, S.p.A. « Termomeccanica Italiana » - La Spezia;
200) Giublesi Alessandro, S.p.A. « San Giorgio » - Genova;
201) Grillo Agostino, Soc. Ital. Assicurazioni e Riassicurazioni - Genova;
202) Jester Francesco, S.p.A. Esso Standard Italiana - Genova;
203) Lavagnino Pietro, S.p.A. Stigler-Otis - Genova;
204) Liguori Raffaele, S.p.A. Credito Italiano - Varazze (Savona);
205) Luciano Agostino, S.p.A. Banca d'America e d'Italia - Genova;
206) Modello Filippo, S.p.A. « ITALIA » - Genova;
207) Pace Silvio, S.p.A. « ETERNIT » - Genova;
208) Paganelli Diamante, Italsider e Società Italia Radio Marittima - Genova;
209) Panciatici Fernando, S.p.A. Oto Melara - La Spezia;
210) Parodi Giovanni, S.p.A. « SHELL ITALIANA » - Genova;
211) Parodi Sebastiano, S.p.A. « ITALSIDER » - Genova Voltri;
212) Patetta Pietro, S.p.A. FERRANIA - Ferrania (Savona);
213) Patrone Giovanni, Istituto Bancario S. Paolo di Torino (Savona);
214) Patrone Mario, S.p.A. Officine Fonderie Patrone - La Spezia;
215) Pesce Nicolò, S.p.A. Officine Meccaniche « Servettaz Basevi » - Savona;
216) Ratti Oterio, S.p.A. Oto Melara - La Spezia;
217) Ricardi Carlo, S.p.A. Esso Standard Italiana - Vado Ligure (Savona);
218) Risso Giuseppe, S.p.A. Shell Italiana - Genova;
219) Sanguineti Francesco, S.p.A. Banco di Chiavari (Genova);
220) Sbraua Silvano, S.p.A. ITALSIDER - Genova;
221) Spallarossa Angelo, Soc. « SIP » - Genova;
222) Sparano Mario, S.p.A. « Shell Italiana » - La Spezia;
223) Steffè Alberto, Compagnia Internazionale Carrozze Letti - Genova Pegli;
224) Taglioni Silvio, S.p.A. « SORVEGLIANZA » - Genova;
225) Terrile Rinaldo, S.p.A. Ansaldo S. Giorgio - Genova;
226) Torti Eugenio, S.p.A. « ASGEN » - Genova Rivarolo;
227) Toselli Alessandro, S.p.A. « ITALIA » - Genova;
228) Traverso Antonio, Soc. Michele Capello - Genova Pegli;
229) Turci Goffredo, Soc. Ligure Lavoraz. Latta e Fabbricazione Conserve - Genova Sampierdarena;
230) Vassalli Natale, S.p.A. Esso Standard Italiana - Savona;
231) Vassallo Francesco, S.p.A. Cantieri del Mediterraneo - Savona;
232) Virgilio Domenico, Soc. OLEA - Oneglia (Imperia);
233) Voltolina Francesco, S.p.A. Shell Italiana - Genova;
234) Barat Giuseppe, Impr. Costruz. Edile « Paradie Bortoluzzi » - Pieve d'Alpago (Belluno),
235) Barina Ferdinando, S.p.A. « ITALSIDER » - Venezia;
236) Barin Virgilio, S.A. Fratelli Branca - Milano;
237) Ben Carlo, S.p.A. « ITALSIDER » - Venezia;
238) Bismondo Alberto, S.p.A. Soc Veneta per Costruz. Eserc. « Ferrovie Secondarie Italiane » - Padova;
239) Bovo Giovanni, S.p.A. « UTITA » Este (Padova);
240) Carolo Gino, S.p.A. Birra Itala Pilsen - Padova;
241) Cavalli Giovanni, A.P.T. - Az. Prov. Trasporti - Verona;
242) Cremonese Mario, S.p.A. « Filatura San Lorenzo » - Treviso;
243) Deppieri Carlo, S.p.A. « ITALSIDER » - Venezia;
244) Dianin Libero, Hotel Monaco e Gran Canal - Venezia;
245) Donadini Eugenio - S.p.A. Esso Standard Italiana - Venezia;
246) Favalli Gelmino, S.p.A. Cartiera Fedrigoni - Verona;
247) Granzo Ercole, S.p.A. Esso Standard Italiana - Mestre (Venezia);
248) Menato Arturo, S.p.A. « VETROCOKE » - Porto Marghera (Venezia);
249) Menti Gino, ENEL - Vicenza;
250) Nardi Pietro, Soc. Veneta Ind. Zuccheri - Padova;
251) Piva Mario, Banca Antoniana di Padova;
252) Previato Italo, Banca Popolare del Polesine - Rovigo;
253) Rizzi Luigi, S.p.A. « Zoppas » - Conegliano Veneto (Treviso);
254) Salvador Antonio, ENEL - Venezia;
255) Scaggiante Angelo, Soc. « VETROCOKE » - Venezia;
256) Serafino Francesco, S.p.A. Fiat - Padova;
257) Sopracordevole Giovanni, S.p.A. « ITALSIDER » - Porto Marghera (Venezia);
258) Speranzoni Mafalda, S.p.A. Fiat - Padova;
259) Tenisci Croce, S.p.A. « ITALSIDER » - Porto Marghera (Venezia);
260) Trombini Vittorio, S.p.A. Gianfranca Torti & C. - Villanova Marchesana (Rovigo);
261) Valentini Eugenio, S.p.A. « Monteponi e Montevecchio - Venezia;
262) Venier Alfonso, S.p.A. « Compagnia Italiana Grandi Alberghi » - Venezia;
263) Zotti Bruno, S.p.A. Ing. C. Olivetti & C. - Padova;
264) Baldi Arturo, S.p.A. Credito Italiano - Bologna;
265) Banani Renzo, S.p.A. Fiat - Modena;
266) Bertolini Vincenzo, S.p.A. BARILLA - Parma;
267) Bonazzi Ercole, S.p.A. Metallur. Lux di Sgarbi & Chiozzi - Ferrara;

268) Bonvicini Elio, S.p.A. Acciaierie Ferriere e Fonderie - Modena;
269) Conni Cesare, ENEL - Parma;
270) Coralli Giuseppina, Farmacia Santa Viola - Bologna;
271) Cornia Renato, S.p.A. Fiat - Commissionaria Stanguellini - Modena;
272) Cuppini Iole, S.p.A. Fabbrica Argenteria Clementi - Casalecchio di Reno (Bologna);
273) Dell'Aglio Francesco, S.p.A. Banco Ambrosiano - Bologna;
274) Draghetti Gino, S.p.A. Birra Wührer di Bologna;
275) Frateschi Amulio, Compagnia Italiana Turismo - Bologna;
276) Galli Umberto, S.p.A. « SIPE » - Spilamberto (Modena);
277) Gandini Delmo, S.p.A. F.lli Barilla G. e R. - Parma;
278) Golfieri Alberto, S.p.A. « SCARANI » - Bologna;
279) Laganà Domenico, S.p.A. « ITALSIDER » - Bologna;
280) Lami Artidoro, S.p.A. E. Bartoletti - Forlì;
281) Leonardi Franco, S.p.A. « SIPE » - Spilamberto (Modena);
282) Lodi Giovanni, « L'AVVENIRE D'ITALIA » - Bologna;
283) Maffini Calisto, Az. Agr. BOCCI TERESA - Zibello (Parma);
284) Marazzi Archimede, Società Reale Mutua di Assicurazioni - Modena;
285) Mingaroni Luigi, ENEL - Ravenna;
286) Minguzzi Ugo, « L'AVVENIRE D'ITALIA » - Bologna;
287) Nagliati Edgardo, Soc SOLVAY & C.ie - Ferrara;
288) Pellegrini Giacomo, S.p.A. « SORVEGLIANZA » - Ravenna;
289) Pisano Antonino, ENEL - Piacenza;
290) Pullega Luigi, S.p.A. BANCO AMBROSIANO » - Bologna;
291) Rinaldi Silvio, S.p.A. « SIPE » - Spilamberto (Modena);
292) Turchetti Costante, « Banca Nazionale del Lavoro » - Ravenna;
293) Vivarelli Aristide, S.p.A. « LONGO » - Bologna;
294) Bachi Aldo, S.p.A. Pirelli - Livorno;
295) Bergos Ada, « Ente Nazionale di Lavoro per i Ciechi » di Firenze;
296) Bianchi Stefano, Imposte di Consumo - Lucca;
297) Bini Giuseppe, Soc. Solvay & C. - Rosignano (Livorno);
298) Bucciolini Giulio, « La Nazione » - Firenze;
299) Cappelli Mario, Stabilimento Termale « Grotta Giusti » - Monsummano Terme (Pistoia);
300) Carmignani Pietro, S.p.A. Italsider - Piombino (Livorno);
301) Ciacci Siviglia, RAI - Radiotelevisione Italiana - Firenze;
302) Corsi Luigi Leonello, « Ente Nazionale di Lavoro per i Ciechi » di Firenze;
303) Dei Maggiorino, S.p.A. Italsider - Piombino (Livorno);
304) Finetti Lido, Fattorie di Giusterna e Rosennano di Pietraviva (Arezzo);
305) Gabriellini Angelo, Lega Naz. delle Cooperative - Pisa;
306) Lastrucci Alvaro, « Ente Nazionale di Lavoro per i Ciechi » di Firenze;
307) Lippi Alberto, S.p.A. Ercole Marelli & C. - Firenze;
308) Marchese Alfio Carmelo, « Ente Nazionale di Lavoro per i Ciechi » di Firenze;
309) Nitti Alessandro, « Ente Nazionale di Lavoro per i Ciechi » di Firenze;
310) Panicucci Flaminio, S.p.A. « Piaggio » Stabilimento di Pontedera (Pisa);
311) Papini Erminia, Ospedali Riuniti di San Gimignano (Siena);
312) Romanelli Remo, ENEL - Firenze;
313) Rossini Elio, « Ente Nazionale di Lavoro per i Ciechi » di Firenze;
314) Tiradritti Primo, S.p.A. « SITA » - Firenze;
315) Travaglini Aldo, « Farmacia Galeffi » - Arezzo;
316) Vacca Carmelino, « Ente Nazionale di Lavoro per i Ciechi » di Firenze;
317) Vanni Angiolo, Fattoria di Fonte a Ronco - Proprietà di Frassineto M. Antonietta - Montagnano (Arezzo);
318) Viola Enrico, S.p.A. « Fiat » - Livorno;
319) Bontempi Renato, Cassa di Risparmio di Loreto (Ancona);
320) Cerini Amedeo, Cartiere Porcelli - Tolentino (Macerata);
321) Cernetti Luigi, Ditta « Nimea » - Macerata;
322) Ciavatti Dino, S.p.A. Montecatini Edison - Pesaro;
323) Coppari Pacifico, Soc. SACSA - Jesi (Ancona);
324) Pacifico Giuseppe, Aziende Chimiche Riunite - Ancona;
325) Pagnani Gioacchino, S.p.A. Cartiere Miliani Fabriano - Fabriano (Ancona);
326) Pagnini Aroldo, Soc. Nuova Cooperativa Selciatori - Pesaro;
327) Palazzetti Giuseppe, Az. Agr. CONTI dott. Mario - Fermignano (Pesaro);
328) Rossi Cristoforo, Az. Agr. CONTI dott. Mario - Urbania (Pesaro);
329) Tenenti Bruno, Aziende Chimiche Riunite di Angelini Francesco - Ancona;
330) Verdecchia Alfredo, ENEL - Macerata;
331) Bevilacqua Aldo, S.p.A. « Fiat » - Pescara;
332) Canabucci Enrico, S.p.A. Montecatini Edison - Bussi (Pescara);
333) D'Angelo Nicola Giustino, Banca del Fucino - Avezzano (L'Aquila);
334) De Nicola Nicola, S.p.A. Banco di Roma - Teramo;
335) Di Rosso Nicola, S.p.A. « SIP » - Pescara;
336) Milanetti Carlo, S.p.A. Impresa Pietro Cidonio - L'Aquila;
337) Monte Giuseppe, Soc. Italiana Tabacchi (SIT) - Chieti Scalo;
338) Pasini Silvio, S.p.A. « Montecatini Edison » - Pescara;
339) Tenaglia Mario, Ditta Ing. O. ZECCA - Pescara;
340) Zuccarini Primo, Tipografia Moderna - Chieti;
341) Falcucci Matteo, Az. Agr. Battiloro Quarto - Petacciato (Campobasso);
342) Izzi Pasquale, ENEL - Ente Naz. Energia Elettrica - Campobasso;
343) Rinaldi Alfonso Marcellino, Soc. An. Idroelettrica Molisana - Campobasso;

344) Annibali Giovanni, Az. Agricola Eustacchi - Cesi Fraz. Collestaccio (Terni);
345) Baldi Clorindo, Soc. An. Miniere Tiberine - Torgiano (Perugia);
346) Cittadini Giovanni, Soc. SIRI - Terni;
347) Conti Orlando, Soc. Terni Elettrica ENEL - Terni;
348) Giuglini Virgilio, Soc. Perugina - Perugia;
349) Lamoni Nino Lazzaro, Soc. SOLET - Orvieto (Terni);
350) Leorsini Primo, Az. Agricola MIMMI Augusto - Acquasparta (Terni);
351) Manni Riziero, Azienda Agricola di Lumia Fausto - Terni;
352) Mantelli Giovanni, S.p.A. Terni Industrie Chimiche - Collescipoli (Terni);
353) Montanari Riccardo, Soc. An. Nocera Umbra Fonti Riunite - Nocera Umbra (Perugia);
ti Riunite - Nocera Umbra (Perugia);
354) Pagliacci Roberto, S.p.A. Romana Zucchero - Stabilimento di Foligno (Perugia);
355) Paltracca Renata, Soc. Perugina - Perugia;
356) Pantella Romolo, S.p.A. Carbonari - Todi (Perugia);
357) Sabatini Antonio, Az. Agr. Eredi Barberini Antonio - Montecastrilli Fraz. Avigliano (Terni);
358) Scozza Ernesto, S.p.A. TERNI - Terni;
359) Alfani Maurizio, S.p.A. Montecatini Edison - Roma;
360) Altucci Mario, S.p.A. Credito Italiano - Roma;
361) Aquilini Armando, Az. Agr. della Contessa Elena Baudi Borghese - S. Anastasia - Anzio (Roma);
362) Auterio Francesco, S.p.A. Istituto Romano Beni Stabili - Roma;
363) Barrese Mario, ENEL - Roma;
364) Benedetti Aldo, Soc. SOLVAY & C. - Roma;
365) Benedetti Ezio, ENEL - Roma;
366) Bernassola Ludovico, S.p.A. Cantieri Riuniti dell'Adriatico - Roma;
367) Berni Annibale, S.p.A. Birra Peroni - Roma;
368) Bognetti Giosiano, S.p.A. FINMECCANICA - Roma;
369) Burlando Luigi, RAI - Radiotelevisione Italiana - Roma;
370) Cacciavillani Enrico, S.p.A. Istituto Romano Beni Stabili - Roma;
371) Carafa Francesco, S.p.A. Montecatini Edison - Roma;
372) Copasso Gustavo, Soc. Naz. di Trasporti « Fratelli Gondrand » - Succurs. di Roma;
373) Crescenzi Bruno, Consorzio Industrie Fiammiferi - Roma;
374) Dadò Pio, RAI - Radiotelevisione Italiana - Roma;
375) Di Pasquale Ercole, S.p.A. Esso Standard Italiana - Roma;
376) Fasciolo Paolo, S.p.A. Esso Standard Italiana - Roma;
377) Favari Armando, S.p.A. Shell Italiana - Roma;
378) Ferrarese Edoardo, Società Italiana Potassa - Civita Castellana (Viterbo);
379) Fiaschi Ugo, Istituto Nazionale Assicurazioni - Roma;
380) Fratini Luigi, Macelleria e Polleria Biagianti Ulderico - Roma;
381) Gallesi Cesare, Compagnia Internazionale Carrozze Letti - Roma;
382) Galliano Francesco, S.p.A. « Luce » - Roma;
383) Gastaldi Fulvio, Istituto Nazionale Case Popolari - Roma;
384) Gioannini Umberto, S.p.A. Ferrobeton-Silm - Roma;
385) Grasso Giuseppe, S.p.A. « CIT » - Roma;
386) Jester Guido, S.p.A. Esso Standard Italiana - Roma;
387) Leonardi Giovanni, Tipografia « Moyne & Alessandroni » - Roma;
388) Lisandrelli Pietro, S.p.A. Ottico Meccanica Italiana - Roma;
389) Loy Donà Pietro, Istituto Nazionale Previdenza e Credito delle Comunicazioni - Roma;
390) Lo Surdo Filippo, S.p.A. Shell Italiana - Roma;
391) Manuelli Gino, S.p.A. STEFER - Roma;
392) Mariani Alessandro, S.p.A. Banco di Roma - Roma;
393) Meconi Ignazio, Azienda Comunale di Elettricità e Acque (ACEA) - Roma;
394) Monaco Antonio, ATAC - Roma;
395) Orecchio Ezio, S.p.A. Magazzini Generali - Roma;
396) Pacifici Bruno - S.p.A. Banca Tiburtina - Tivoli (Roma);
397) Pacifici Mariano, S.p.A. Pirelli - Tivoli (Roma);
398) Palamidesse Alessandro, Istituto Nazionale delle Assicurazioni - Roma;
399) Paolocci Paolo, ATAC - Roma;
400) Pescini Ettore, S.p.A. Generale Immobiliare - Roma;
401) Pezone Nicola, Tranvie e Autobus del Comune di Roma;
402) Pezzatini Agostino, Banco di Roma - Roma;
403) Piselli Mariano, S.p.A. STEFFER - Roma;
404) Pocaterra Arnaldo, Soc. ITALCABLE - Roma;
405) Rammacca Sala Alfio, Banco di Roma - Roma;
406) Ravagnani Antonio, Soc. ITALCABLE - Roma;
407) Simonetti Luisa, S.p.A. « PARAVIA & C. » - Roma;
408) Traversi Alessandra, Guida Monaci - Roma;
409) Tudini Aquilio, S.p.A. Impresa ATERNO - Roma;
410) Villa Arturo, Istituto Nazionale Assicurazioni - INA - Roma;
411) Adinolfi Raffaele, S.p.A. « FMI » MECFOND - Napoli;
412) Amato Salvatore, S.p.A. Manifatture Cotoniere Meridionali - Fratte (Salerno);
413) Ametrano Giovanni, S.p.A. Manifatture Cotoniere Meridionali - Angri (Salerno);
414) Avagliano Vincenzo, S.p.A. Soc. Ceramica Matteo d'Agostino & C. - Salerno;
415) Baccalin Giorgio, S.p.A. Grand Hotel Excelsior (gestito dalla CIGA) - Napoli;
416) Barbaro Domenico, Soc. « SIP » - Avellino;
417) Barracchia Antonio, S.p.A. Alfa Romeo - Napoli;
418) Basile Luigi, ENEL - Napoli;
419) Berardi Antonio, ENEL - Napoli;
420) Branco Vito, ENEL - Nucleo di Polla (Salerno);
421) Buonomo Pasquale, S.p.A. Miniere di Zolfo di Marzo - Tufo (Avellino);
422) Carpenito Fiore, S.p.A. Miniere di Zolfo di Marzo - Tufo (Avellino);
423) Cartaginese Cesare, Tipografia Antonio Saccone dei Fratelli Saccone - Caserta;

424) Celant Guido, Grand Hotel Excelsior Vittoria - Sorrento (Napoli);
425) Colloca Emilio, ENEL - Compartimento di Napoli;
426) D'Andrea Alfredo, S.p.A. « SALIE » - Vallo della Lucania (Salerno);
427) D'Antonio Ermando, S.p.A. Soc. Manifatture Cotoniere Meridionali - Angri (Salerno);
428) De Falco Vittorio, ENEL - Napoli;
429) De Gironimo Francesco, ENEL - Compartimento di Napoli;
430) Della Monica Immacolata, S.p.A. Soc. Manifatture Cotoniere Meridionali - Napoli;
431) Dell'Aquila Matilde, ENEL - Napoli;
432) De Pascale Alfredo, S.p.A. Banco di Roma (Filiale di Pagani) (Salerno);
433) Di Rienzo Michele, Ditta Mario De Lillo - Scalo Savignano (Avellino);
434) Di Troia Francesco, S.p.A. « SAIM » Stabilimento di Altavilla Irpina (Avellino);
435) Fontana Mario, S.p.A. « DERIVER » (già Ilva Italsider) - Torre Annunziata (Napoli);
436) Francesconi Mario, S.p.A. Esso Standard Italiana - Napoli;
437) Galdo Angelo, S.p.A. Manifatture Cotoniere Meridionali - Fratte di Salerno;
438) Galena Mario, ENEL - Napoli;
439) Gaudiano Carlo, S.p.A. Manifatture Cotoniere Meridionali - Stabilimento di Nocera (Salerno);
440) Gentile Giuseppe, ENEL - Caserta;
441) Giampaolino Tommaso, Azienda Elettrica Municipalizzata - Pomigliano d'Arco (Napoli);
442) Giangiacomo Orlando, S.p.A. Manifatture Cotoniere Meridionali - Nocera (Salerno);
443) Giovanniello Teodoro, S.p.A. « SAIM » Miniere di Zolfo - Altavilla Irpina (Avellino);
444) Labonia Michele, Banco di Napoli - Napoli;
445) Lamagna Vincenzo, ENEL - Napoli;
446) Latino Giovanni, Unione Industria Italiana - Benevento;
447) Maltese Vincenzo, Impresa LAMARO Costruzioni - Napoli;
448) Mazza Vincenzo, S.p.A. Shell Italiana - Napoli;
449) Mazzella Anna, Soc. Esercizi Telefonici - Napoli;
450) Misciasci Vittorio Emanuele, Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania - Napoli;
451) Mucci Salvatore, S.p.A. Credito Sannite - Benevento;
452) Orizzonte Pasquale, ENEL - Napoli;
453) Paciello Ottavio, S.p.A. Vetreria Meccanica & C. Ricciardi - Napoli;
454) Panigati Giuseppe, S.p.A. Alfa Romeo - Napoli;
455) Parisi Giuseppe, S.p.A. ITALCABLE - Napoli;
456) Pazzi Pasquale, Soc. Ital. per le Strade Ferrate Sovvenzionate - Benevento;
457) Pescatore Mario, S.p.A. Industrie Minerarie - Stabilimento di Altavilla Irpina (Avellino);
458) Rigillo Mariano, ENEL - Napoli;
459) Ritaccio Saverio, S.p.A. « SAIM » - Altavilla Irpina (Avellino);
460) Ritonnale Mario, Soc. Ital. per condotte d'Acqua - Esercizio Acquedotto di Salerno
461) Romagnoli Olfeno, S.p.A. Banca Nazionale della Agricoltura - Napoli;
462) Ronca Giuseppe, S.p.A. Richardson Merrel - Napoli;
463) Santini Amerigo, ENEL - Napoli;
464) Scotellaro Mario, S.p.A. Pirelli - Arco Felice Pozzuoli (Napoli);
465) Soldani Alfonso, S.p.A. Manifatture Cotoniere Meridionali - Nocera (Salerno);
466) Taliento Salvatore, Banco di Napoli - Napoli;
467) Togna Alfredo, ENEL - Compartimento di Napoli;
468) Tornatore Pasquale, S.p.A. Soc. Manifatture Cotoniere Meridionali - Nocera (Salerno);
469) Zinna Giuseppe, S.p.A. Esso Standard Italiana - Napoli;
470) Zinno Osvaldo, Banco di Napoli - Napoli;
471) Albanese Carlo, Banco di Napoli - Bari;
472) Alemanno Pietro, Soc. « La Rurale » - Copertino (Lecce);
473) Ceddia Benedetto, Az. Agr. Delle Vergini Ludovico - S. Paolo di Civitate (Foggia);
474) Cortese Salvatore, Compagnia Portuale « Francesco Petrelli » - Gallipoli (Lecce);
475) Daprile Maria Michele, S.p.A. Cesare Contegiacomo - Putignano (Bari);
476) De Benedictis Antonio, S.p.A. Montecatini Edison - Brindisi;
477) Di Noia Antonio, Soc. « SIP » - Bari;
478) Fontana Serafino, S.p.A. Cartoleria Laterza & Figli - Bari;
479) Franco Giuseppe, S.p.A. Edit. Mediterranea « La Gazzetta del Mezzogiorno » - Bari;
480) Giampetruzzi Vito Angelo, S.p.A. « SAPIO » - Bari;
481) Macchia Giovanni, ENEL - Lecce;
482) Piccinni Dionisio, ditta Leonardo Messina Laterizi - Molfetta (Bari);
483) Presta Nicola, S.p.A. Birrificio Raffo - Taranto;
484) Primiceri Giuseppa, S.r.l. Banca Agricola di Matino (Lecce);
485) Protopapa Raffaele, S.p.A. Ferrovie Sud-Est - Lecce;
486) Romanò Ercole, S.p.A. Industrie Riunite « O. De Nigris » - Bari;
487) Russo Vincenzo, S.p.A. « Adriatica » di Navigazione - Bari;
488) Sallustio Cataldo, S.p.A. Stabilimenti Navali - Taranto;
489) Sallustio Michele, S.p.A. Banco di Roma - Bari;
490) Ventura Pasquale, Circolo « Unione » - Trani (Bari);
491) Arcieri Pasquale, Soc. Ital. per le Strade Ferrate del Mediterraneo - Ferrovie Calabro Lucane - Potenza;
492) Grippa Antonio, S.p.A. Cellulosa Lucana - Venosa (Potenza);
493) Guarnieri Vincenzo, ENEL - Potenza;
494) Laraia Carmine, ENEL - Potenza;
495) Lasalvia Pietro, ENEL - Distretto della Basilicata - Matera;
496) Paterino Leonardo, Consorzio Agrario Prov.le di Matera;
497) Pizzolla Domenico, Az. Agraria « Casa Teresa » - Bernalda (Matera);
498) Santorufo Alessandro, ENEL - Distretto della Basilicata - Matera;
499) Tartaglia Nicola, ENEL - Comp. di Napoli - Distretto edlla Basilicata in Rionero in Vulture - Potenza;

500) Virgillo Martino, ENEL - Distretto della Basilicata - Potenza;
501) Antonini Bernardo, S.p.A. Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo - Catanzaro;
502) Barbaro Antonino, Az. Agr. Anton Mario Cordopatri - Gioia Tauro (Reggio Calabria);
503) Calosso Pasquale, ENEL - Cosenza;
504) Clasadonte Nicola, Az. Agr. Tommaso Spasari - Chiaravalle Centrale (Catanzaro);
505) Costa Pasquale Arturo, Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania - Cosenza;
506) D'Ambrogio Domenico, Az. Agr. Avv. Francesco Valensise - Cittanova (Reggio Calabria);
507) De Lieto Andrea, Impresa Costr. Paolo Cortese - Reggio Calabria;
508) Di Bella Saverio, Az. Agr. « S. Chiara già Macria » di Artini di Tocco Vittorio - in S. Nicolò di Ricardi (Catanzaro);
509) Facente Pasquale, Pastificio Fratelli Proto di Bonaventura - Crotone (Catanzaro);
510) Greco Francesco, S.p.A. FIAT - Cosenza;
511) Ligato Antonio, ENEL - Catanzaro;
512) Limoncelli Domenico, Ditta Fratelli Bruni fu Gaspari - Cosenza;
513) Mattiello Giovanni, S.p.A. Montecatini Edison - Crotone (Catanzaro);
514) Sessa Asterino, Consorzio Agr. Provinciale di Reggio Calabria;
515) Siniscalco Antonio, ENEL - Catanzaro;
516) Aloisio Umberto, Esercizi « SANGIORGI » - Catania;
517) Calderone Pasquale, Stabilimento Industriale «S. Giuseppe » Pastificio - Casteltermini (Agrigento);
518) Carollo Francesco Paolo, S.p.A. Pirelli - Palermo;
519) Copia Vincenzo, S.p.A. Credito Italiano - Messina;
520) Drago Francesco, Ditta C. Manca Depositario SHELL Italiana - Siracusa;
521) Franzo Francesco, ENEL - Catania;
522) Gambino Nicola, Corriere della Sicilia - Catania;
523) Garofalo Melchiorre, Coop. Operai Marmisti Affini Scalpellini - Palermo;
524) Germanò Gregorio, S.p.A. SIELTE - Cantiere di Messina;
525) Giacalone Gaspare, Casa Vinicola « Dr. Francesco Trapani » - Marsala (Trapani);
526) Grippa Stellario, S.p.A. Tranvie Siciliane - Messina;
527) Guelfi Enrico, S.p.A. « SINCAT » - Priolo Melilli (Siracusa);
528) Locandro Placido, Ditta Cav. Vincenzo IRRERA - Messina;
529) Merlo Carlo, S.p.A. SIDERCOMIT Ufficio Vendite - Palermo;
530) Muratore Giovanni, Azienda Municipalizzata Acquedotto - Palermo;
531) Musmeci Giovanni, S.r.l. Banca Popolare S. Venera - Acireale (Catania);
532) Piazza G. Battista, S.p.A. Molino Palermitana Macinazione Villabate (Palermo);
533) Pizzuto Giuseppe, ENEL - Siracusa;
534) Rizzo Baldassare, S.p.A. Banca Popolare di Palermo;
535) Scalisi Antonio, Tipografia « La Celere » - Catania;
536) Scarnò Pasquale, ENEL - Palermo;
537) Siniscalchi Giulio, S.p.A. Asfalti Bitumi Cementi e derivati - Stabilimento di Ragusa;
538) Sturniolo Giuseppe, S.p.A. Luigi Fontana & C. - Messina;
539) Tedesco Michele, Consorzio agrario provinciale di Caltanissetta;
540) Tumbarello Vincenzo, Ditta Carlo Pellegrino & C. - Marsala (Trapani);
541) Angioni Antonio Francesco, ENEL - Borore (Nuoro);
542) Biddau Mario, Cremeria Emiliana di Cavriago (Reggio Emilia);
543) Cadeddu Pierino, S.p.A. Monteponi & Montevecchio - Montevecchio (Cagliari);
544) Cherchi Antonio Domenico, ENEL - Borore (Nuoro);
545) Cirronis Mario, ENEL - Cagliari;
546) Corso Francesco, S.p.A. Sospisio Officine Gas e Acquedotti - Cagliari;
547) Firinu Pasqualino, ENEL - Nuoro;
548) Girau Lazzaro, Società Esercizio Molini - Cagliari;
549) Leoni Giovanni, S.p.A. Ferrovie Complementari della Sardegna - Cagliari;
550) Mulas Ettore, ENEL - Cagliari;
551) Mura Albino, S.p.A. « TRANVIE DELLA SARDEGNA » - Cagliari;
552) Pais Giovanni, S.p.A. Società per le Ferrovie Complementari della Sardegna - Cagliari;
553) Raggio Dell'Angelo, Ditta Chicca & Salvolini - Cagliari;
554) Satta Salvatore, ENEL - Cagliari;
555) Testa Giovanni, Ditta Dante Melis (Commercio ingrosso) - Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1967

SARAGAT

Bosco

(4951)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 1967.

Determinazione del contingente di personale della Segreteria del Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente: « la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » con il quale, presso il Comitato dei Ministri, di cui al terzo comma dell'art. 1 della stessa legge, viene costituita una Segreteria posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno composta da personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato e da Enti pubblici, nonchè da esperti;

Considerato che al secondo comma del precitato articolo 4 è previsto che i contingenti di personale da comandare e da assumere in qualità di esperti sono stabiliti, distintamente per ciascun gruppo, con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il limite massimo di cento unità;

Visto l'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 614, concernente: « interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale », che eleva a centosessanta unità il personale della Segreteria predetta disponendo, inoltre, che il personale delle Amministrazioni dello Stato che presta la propria attività presso la Segreteria medesima è collocato nella posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerata la necessità di assicurare attuazione alle norme sopra indicate;

Vista la proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord in merito alla struttura organizzativa necessaria alle esigenze di funzionamento degli uffici che costituiscono la Segreteria predetta;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale della Segreteria di cui all'art. 4 della legge n. 717, modificato dall'art. 18 della legge n. 614 — che è determinato, per esigenze di funzionalità dei servizi, nel limite massimo consentito di centosessanta unità, da utilizzare nel quadro degli stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio — viene distinto nei sottoindicati due gruppi di personale comandato e di esperti:

a) personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato o da enti pubblici	n.	140
b) esperti	»	20
Totale complessivo	n.	160

Art. 2.

Nell'ambito di tale contingente l'aliquota di personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato — che ascende a quarantacinque unità — è ripartita come segue sia agli effetti della qualifica ricoperta che dei conseguenti provvedimenti di collocazione nella posizione di fuori ruolo, previsti dal terzo comma dello art. 18 della citata legge n. 614:

ispettori generali o equiparabili (ex coefficiente 670)	n.	3
direttori di divisione o equiparabili (ex coefficiente 500) e segretari capo (ex coefficiente 500)	»	5
direttori di sezione o equiparabili (ex coefficiente 402) e segretari pr. (ex coefficiente 402)	»	6
consiglieri e segretari (ex coefficienti 325, 271, 229)	»	6
impiegati della carriera esecutiva applicati - archivisti (ex coefficienti 180, 202, 229, 271, 325)	»	11
subalterni	»	14
Totale	n.	45

Art. 3.

Sempre nell'ambito del suindicato contingente le carriere e le relative dotazioni del personale comandato dagli enti pubblici sono le seguenti:

personale direttivo	n.	43
personale di concetto	»	19
personale esecutivo	»	24
personale ausiliario	»	9
Totale	n.	95

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1967
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 322

(5882)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del versante ovest del monte Croce nel comune di Desenzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del versante ovest del monte Croce, comune di Desenzano (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Desenzano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, presentando la caratteristica vegetazione gardesana composta in prevalenza di ulivi, cipressi e vigne con sparse costruzioni di tipo rustico, forma un quadro naturale di particolare bellezza, con

numerosi punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode la vista del lago di Garda sul golfo di Padenghe;

Decreta:

La zona del versante ovest del monte Croce, sita nel territorio del comune di Desenzano (Brescia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: tutta la zona delimitata ad ovest e nord dal confine col comune di Lonato, a est dal territorio comunale già vincolato, a sud dal tracciato della ferrovia Milano-Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Desenzano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 maggio 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia

Verbale n. 1 - *Adunanza dell'*11 *febbraio* 1966

L'anno 1966, il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore 10,30, nella sede dell'Amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita a sensi di legge, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

DESENZANO - Ampliamento del vincolo del territorio comunale.

E' presente il sindaco di Desenzano prof. Tullio Zago.

Il presidente fa presente alla Commissione la necessità di ampliare il vincolo del territorio comunale precedentemente deliberato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 novembre 1962.

Il sindaco di Desenzano pur riconoscendo a titolo personale i motivi di opportunità che determinano l'apposizione del vincolo, si riserva di prospettare il problema all'Amministrazione ospedaliera, che ha già in costruzione nella zona considerata un nuovo ospedale, nonchè alla Giunta comunale;

La Commissione:

Rilevata l'opportunità di tutelare da costruzioni indiscriminate la zona descritta;

Considerato che la zona costituisce il versante rivolto ad ovest del monte Croce già sottoposto a vincolo e si unisce alla valle dell'Abbazia di Maguzzano in comune di Lonato pure sottoposta a vincolo, presenta la caratteristica vegetazione della Gardesana composta in prevalenza di ulivi, cipressi e vigne con sparse costruzioni di tipo rustico;

Visto inoltre che la medesima presenta punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode la vista del lago sul golfo di Padenghe;

Delibera:

L'apposizione del vincolo di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona sita in comune di Desenzano del Garda e così delimitata:

« tutta la zona delimitata ad ovest e nord dal confine col comune di Lonato a est dal territorio comunale già vincolato a sud dal tracciato della ferrovia Milano-Venezia ».

(5739)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1967.
Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle Camere di Commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1961, con il quale il dott. Pasquale Russo venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino;

Visti i provvedimenti, con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale n. 315 precitato e della legge 12 luglio 1951, n. 560, sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerato che appare necessario, in base agli elementi acquisiti, provvedere a un completo rinnovamento della Giunta camerale, onde consentire ai suoi componenti di avere il tempo e la serenità indispensabili per il pieno esercizio dei compiti ad essi affidati;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Renato De Rogatis è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino, in sostituzione del dott. Pasquale Russo.

Art. 3.

Il prefetto di Avellino disporrà, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e della legge 12 luglio 1951, n. 560, i provvedimenti necessari per la ricostituzione della Giunta della predetta Camera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1967

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(6094)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Associazione « La San Vincenzo » con sede in Milano, a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1967, l'Associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, a conseguire il legato, costituito dalla somma di L. 500.000 (cinquecentomila), disposto in suo favore dalla signora Rosso Lodovica ved. Berardo, con testamento olografo 27 agosto 1963, pubblicato a rogito del notaio dott. Gennaro Metitieri il 27 gennaio 1966, n. 16601, registrato il 1° febbraio 1966 con il n. 2412/1051.

(5320)

Autorizzazione alla provincia di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1967, la provincia di Nuoro viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 595.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5867)

Autorizzazione al comune di San Pietro Clarenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di San Pietro Clarenza (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.467.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5851)

Autorizzazione al comune di Francavilla di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1967, il comune di Francavilla di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.422.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5858)

Autorizzazione al comune di San Floriano del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di San Floriano del Collio (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.815.728, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5874)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo La Mossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di San Lorenzo La Mossa (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.327.827, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5875)

Autorizzazione al comune di Bompietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Bompietro (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.117.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5852)

Autorizzazione al comune di Valverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Valverde (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.857.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5853)

Autorizzazione al comune di Gratteri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Gratteri (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.872.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5854)

Autorizzazione al comune di Cinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Cinisi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.292.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5855)

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1967, il comune di Marsala (Trapani) vene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.894.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5856)

Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1967, il comune di Furci Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.205.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5857)

Autorizzazione al comune di Rocca San Felice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Rocca San Felice (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 816.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5877)

Autorizzazione al comune di Medea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Medea (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.175.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5876)

Autorizzazione al comune di Pace del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1967, il comune di Pace del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.732.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5859)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1967, il comune di Santo Stefano di Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5861)

Autorizzazione al comune di Grammichele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1967, il comune di Grammichele (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.293.289, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5865)

Autorizzazione al comune di Ficarra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1967, il comune di Ficarra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.290.302, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5866)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1967, il comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.258.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5862)

Autorizzazione al comune di Voltago Agordino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1967, il comune di Voltago Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5860)

Autorizzazione al comune di Talamello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1967, il comune di Talamello (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.347.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5863)

Autorizzazione al comune di Serra Sant'Abbondio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1967, il comune di Serra Sant'Abbondio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.029.012, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5864)

Autorizzazione alla provincia di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1967, la provincia di Genova viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.554.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5872)

Autorizzazione al comune di Taviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Taviano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5868)

Autorizzazione al comune di Ugglano La Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Uggiano La Chiesa (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.769.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5869)

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Rotondella (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.055.011, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5870)

Autorizzazione al comune di Placanica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Placanica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.823.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5871)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini: « Soave » e « Recioto di Soave » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini: « Soave » — « Recioto di Soave » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione dei vini « Soave » e « Recioto di Soave »

Art. 1.

Le denominazioni di origine controllata « Soave » e « Recioto di Soave » sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Soave » e « Recioto di Soave » devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Garganega . . .	70 - 90%
Trebbiano di Soave (nostrano) . . .	10 - 30%

Art. 3.

La zona di produzione dei vini « Soave » e « Recioto di Soave » comprende in tutto od in parte i territori dei comuni di Soave, Monteforte, San Martino, Mezzane, Roncé, Montecchia, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano, Colognola, Caldiero, Illasi, Lavagno.

Tale zona è così delimitata:

a sud, ad iniziare dal lato occidentale, parte del centro abitato di San Martino B. A., risale la strada comunale per Marcellise sino ai pressi della località Cà Nova, a nord della quale, attraversa il fondo valle seguendo il sentiero che giunge nei pressi della località Palù; quindi si porta in direzione di Busolasino ad incontrare il confine comunale di Lavagno che segue sino a località Cava di San Giacomo di Sotto; segue poi la unghia del monte San Giacomo sino ad intersecare la comunale che porta a Monticelli e la percorre fino all'incrocio della strada provinciale Vago-San Pietro di Lavagno (quota 56); prosegue quindi verso Cà dell'Ara in comune di Colognola ai Colli lungo la strada che passa per le località Casette e Pieve fino ad inserirsi nella provinciale della Val d'Illasi.

La delimitazione prosegue poi verso sud, lungo detta strada provinciale, sino all'incrocio con la statale n. 11 in località Strà; segue la statale sino alla località San Pietro, devia quindi a sud sulla strada che porta a Caldiero e di qui segue l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 fino a ritornare sulla statale n. 11 seguendo la strada comunale che attraversa con un cavalcavia la ferrovia Milano-Venezia; da qui la delimitazione coincide con la statale n. 11 fino al ponte sul fiume Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio da dove si inoltra lungo la strada per San Lorenzo fino ad intersecare la autostrada Serenissima, la quale a sua volta delimita la zona in comune di San Bonifacio sino al confine con la provincia di Vicenza.

La delimitazione coincide con il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per località Cereghini, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sino al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano sino ad incontrare la strada provinciale Cazzano-Soave, attraversa la stessa e prosegue sulla strada comunale per Cereolo di Sopra; di qui si inoltra per il sentiero che porta a Giara di Sotto passando a quota 200; da tale località risale la strada comunale per Giara Domegiano, Proanolo, passa a sud del centro abitato di Illasi sino ad intersecare la strada provinciale della Val d'Illasi; si inserisce quindi sulla strada comunale che porta a Colombare, a Foradò, a Corte Piccoli sino a raggiungere il progno di Illasi che attraversa al guado che porta a Figarolo; prosegue poi da detta località lungo il sentiero che porta a Mezzomonte, a Giarre di Sotto, a Corte Pelicari (quota 125) sino a giungere alla località Leon San Marco; risale il progno di Mezzane lungo la comunale che porta a Marcellise fino alla località Mallevesina per ridiscendere poi lungo la provinciale di Mezzane sino a raggiungere l'incrocio di strade al km. 7,3.

La delimitazione prosegue poi per località Villa Bottura, per Barco di Sopra e quindi lungo la linea di confine con San Martino B. A. sino ad incontrare la comunale di San Briccio che percorre toccando le località San Rocco, Cà Brusa, Palazzina; si inoltra poi lungo il vaio che porta in prossimità di Cà Carbonara sino a quota 236; da qui scende lungo il confine con il comune di Verona fino alla località Spinetta e da dove segue il corso del fiume Fibbio sino al punto di partenza in comune di San Martino B. A.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione dei vini « Soave » e « Recioto di Soave » devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Soave » e « Recioto di Soave » non deve essere superiore ai q.li 140 ad ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua, deve essere calcolata rapportando la effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per il vino « Soave » ed al 40% per il vino « Recioto di Soave ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Verona e nei comuni di Gambellara e Montebello della provincia di Vicenza.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Soave » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 9,5.

La vinificazione del « Recioto di Soave » avviene dopo che le uve — aventi le caratteristiche indicate nel seguente articolo 10 per il tipo qualificato « superiore » — sono state sottoposte a leggero appassimento, onde portarle ad una gradazione complessiva naturale non inferiore ai gradi 12.

Art. 6.

Il vino « Soave » all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;

odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo e armonico, leggermente amaragnolo;

gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;

acidità totale: 5-7 per mille;
estratto secco netto: 13-23 per mille;
ceneri: dall'1,3 a 2,8 per mille.

Il vino « Recioto di Soave » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;
colore: giallo dorato chiaro;
odore: vinoso intenso e di fruttato;
sapore: amabile, vellutato armonico, amarognolo (mandorlato) di corpo;
gradazione alcoolica complessiva minima: 14, di cui almeno 11,5 svolta;
acidità totale: da 5,5 a 8 per mille;
estratto secco netto: 18 a 30 per mille.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Soave » può essere utilizzata per disegnare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare per quanto riguarda il vino « Soave » a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale.

La preparazione del vino « Soave » spumante deve avvenire entro il territorio già ammesso per le operazioni di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

La denominazione di origine controllata « Recioto di Soave » può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare per quanto riguarda il « Recioto di Soave » a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale.

La preparazione del vito « Recioto di Soave » spumante deve avvenire entro il territorio già ammesso per le operazioni di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

La denominazione di origine controllata « Recioto di Soave » può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare per quanto riguarda il « Recioto di Soave ». Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione del vino liquoroso, devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito delle provincie della Lombardia e del Veneto.

Art. 10.

L'uso della specificazione aggiuntiva « classico » per il vino « Soave » è concesso al prodotto della zona originaria storica riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre 1931 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 16 dicembre 1931).

Tale zona è così delimitata:

da una linea che, partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del M. Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del M. Zòppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il T. Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il T. Alpone, segue le pendici del colle S. Antonio, quelle del M. Frosca e del M. Riondo, spingendosi prima a nord e poi a est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara. Indi, seguendo sempre il bordo del sistema collinare, si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo e per Casarsa, seguendo le pendici del M. Core, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove, poco dopo, incontra di nuovo la strada da Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col T. Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del M. Grande fino ad incontrare il confine del territorio di Soave. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla e Bramaludame, nonché l'abitato di Costalunga. A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col T. Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per Colambaretta e, staccandosi dal detto confine un po' prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del M. Castellaro, lo raggiunge nuovamente trecento metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal M. Compacci, tocca quota 250, e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguané, che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina in curva verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco a quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a piè del M. Foscarino e del M. Cércene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della borgata Bassano, raggiunge il T. Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona.

Art. 11.

Il vino « Soave » ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva non inferiore a gradi 11,5, può portare la qualifica « superiore ».

Art. 12.

Alle denominazioni di origine controllata « Soave » e « Recioto di Soave » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi e gli attributi « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie può figurare l'indicazione della annata di produzione veritiera e documentabile.

Art. 13.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni bianchi diversi da quelli indicati nell'art. 2, purchè esse non superino il 15% del totale delle viti esistenti nell'azienda e previste per la produzione del « Soave » e « Recioto di Soave »; detti vitigni bianchi diversi possono considerarsi anche sostitutivi di quelli indicati all'art. 2.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione all'Ispettorato provinciale per l'agricoltura.

Art. 14.

Fino al compimento di sei annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, la resa massima di uva prodotta ad ettaro di coltura specializzata, di cui al precedente art. 4, è elevata a q.li 150.

Art. 15.

Per il vino « Soave » e « Recioto di Soave » che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato nei recipienti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti sigillati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori, e di 48 per gli esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale tutto quanto non confezionato come indicato al comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(5726)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi del 5 giugno 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,96	624,60	624,50	624,89	624,60	624,93	624,83	624,89	624,93	624,70
$ Can.	577,55	577 —	577,25	576,15	577 —	577,45	577,50	576,15	577,45	577,25
Fr. Sv.	144,83	144,76	144,82	144,86	144,75	144,83	144,85	144,86	144,83	144,75
Kr. D.	90,22	90,19	90,32	90,38	90,25	90,21	90,30	90,38	90,21	90,20
Kr. N.	87,47	87,40	87,40	87,47	87,40	87,46	87,46	87,47	87,46	87,40
Kr. Sv.	121,32	121,25	121,34	121,32	121,30	121,31	121,29	121,32	121,38	121,20
Fol.	173,47	173,42	173,48	173,60	173,35	173,52	173,48	173,60	173,52	173,45
Fr. B.	12,59	12,585	12,5975	12,5925	12,59	12,59	12,5925	12,59625	12,59	12,585
Franco francese	127,21	127,15	127,39	127,43	127,10	127,25	127,25	127,43	127,25	127,25
Lst.	1746,11	1743 —	1742,70	1744,70	1743 —	1745,80	1743,20	1744,70	1745,80	1744 —
Dm. occ.	157 —	156,90	156,98	157,055	156,90	157,05	156,95	157,055	157,05	157 —
Scell. Austr.	24,21	24,17	24,18	24,2025	24,20	24,20	24,1925	24,2025	24,20	24,20
Escudo Port.	21,79	21,78	21,77	21,79	21,80	21,79	21,80	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,41	10,40	10,41	10,41875	10,43	10,41	10,4125	10,41875	10,41	10,415

Media dei titoli del 5 giugno 1967

Rendita 5 % 1935	103,45
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 giugno 1967

1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	577,825
1 Franco svizzero	144,855
1 Corona danese	90,34
1 Corona norvegese	87,465
1 Corona svedese	121,305
1 Fiorino olandese	173,54
1 Franco belga	12,594
1 Franco francese	127,34
1 Lira sterlina	1743,95
1 Marco germanico	157,002
1 Scellino austriaco	24,197
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	10,416

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventisei società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 maggio 1967, le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro tra artigiani muratori, manovali ed affini (S.A.C.E.F.I.), con sede in Ariano Irpino (Avellino), costituita per rogito D'Agostino in data 23 luglio 1936;

2) Società cooperativa « La Granatiere » con sede in Ariano Irpino (Avellino), costituita per rogito D'Agostino in data 31 marzo 1953;

3) Società cooperativa « La Rinascita » con sede in Ariano Irpino (Avellino), costituita per rogito D'Agostino in data 13 marzo 1952;

4) Società cooperativa « Mea Domus » con sede in Ariano Irpino (Avellino), costituita per rogito Capozzi in data 14 giugno 1948;

5) Società cooperativa agricola « Avellana » con sede in Avella (Avellino), costituita per rogito Bellofiore in data 7 febbraio 1963, repertorio 13309;

6) Società cooperativa agricola « La Sorgente Baianese » con sede in Baiano (Avellino), costituita per rogito Bellofiore in data 6 febbraio 1963, repertorio 13305;

7) Società cooperativa tra gli agricoltori di Bonito, con sede in Bonito (Avellino), costituita per rogito De Cillis in data 12 marzo 1947;

8) Società cooperativa Consumo del lavoro tra Combattenti, con sede in Bonito (Avellino), costituita per rogito De Cillis in data 25 marzo 1947;

9) Società cooperativa Irpina Servizi Automobilistici « C.I. S.A. » con sede in Castel Baronia (Avellino), costituita per rogito De Luca in data 31 gennaio 1957, repertorio 91;

10) Società cooperativa edile produzione del lavoro, con sede in Flumeri (Avellino), costituita per rogito Montieri in data 9 aprile 1954;

11) Società cooperativa tra gli agricoltori di Grottaminarda, con sede in Grottaminarda (Avellino), costituita per rogito De Cillis in data 7 ottobre 1945;

12) Società cooperativa edile di produzione e lavoro « S.E.M. » con sede in Mirabella Eclano (Avellino), costituita per rogito De Cillis in data 9 gennaio 1947;

13) Società cooperativa tra gli agricoltori « La Provvida » con sede in Montecalvo Irpino (Avellino), costituita per rogito D'Agostino in data 9 ottobre 1944;

14) Società cooperativa edilizia « Concordia » con sede in Montecalvo Irpino (Avellino), costituita per rogito Vetere in data 26 marzo 1948;

15) Società cooperativa agricola di lavoro e consumo con sede in Savignano di Puglia (Avellino), costituita per rogito Capozzi in data 13 marzo 1945, repertorio 11742;

16) Società cooperativa tra gli agricoltori di Scampitella con sede in Scampitella (Avellino), costituita per rogito Montieri in data 13 marzo 1949;

17) Società cooperativa tra gli agricoltori di S. Sossio Baronia, con sede in S. Sossio Baronia (Avellino), costituita per rogito Andreottola in data 6 dicembre 1945;

18) Società cooperativa agricola di consumo ed Economia Familiare, con sede in Taurasi (Avellino), costituita per rogito De Cillis in data 21 dicembre 1944;

19) Società cooperativa socialista «Giacomo Matteotti» con sede in Vallata (Avellino), costituita per rogito Calabrese in data 27 marzo 1945;

20) Società cooperativa di consumo «La Proletaria» con sede in Zungoli (Avellino), costituita per rogito D'Agostino in data 13 maggio 1945;

21) Società cooperativa Industrializzazione e Meccanizzazione Agricola con sede in Busso (Campobasso), costituita per rogito Silvestri Delli Veneri in data 4 maggio 1960, repertorio 16492;

22) Società cooperativa «Adriatica» con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito Maiorino in data 4 aprile 1927, repertorio 12213;

23) Società cooperativa edilizia «Ascensione» con sede in L'Aquila, costituita per rogito D'Armi in data 23 maggio 1964, repertorio 13513;

24) Società cooperativa rurale «Santa Petronilla» con sede in Acciano (L'Aquila), costituita per rogito Alfonsi in data 25 marzo 1962, repertorio 3139;

25) Società cooperativa di produzione e lavoro già Edili Combattenti, Reduci e Partigiani, già «Edili» con sede in Tolentino (Macerata), costituita per rogito Gentilucci in data 28 settembre 1945, repertorio 7652;

26) Società cooperativa agricola «La Pisticcese» con sede in Pisticci (Matera), costituita per rogito Barile in data 13 ottobre 1958, repertorio 3835

(5563)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1967, registro n. 5, foglio n. 378, sentito il Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 9 giugno 1965 dall'ex archivista dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici Bussolino Ettore, ora deceduto, avverso i provvedimenti ministeriali n. 3130 del 22 febbraio 1963, con il quale il Ministero dei lavori pubblici respingeva il ricorso gerarchico proposto dal Bussolino avverso il provvedimento del magistrato per il Po n. 4937 del 13 novembre 1962 che fissava la corresponsione della indennità prevista dall'art. 18 della legge 29 giugno 1951, n. 489, nella misura di 1/6 anzichè di 1/3, e n. 7856 del 23 aprile 1965, con il quale il predetto Ministero dei lavori pubblici ha confermato il contenuto della sopracitata decisione ministeriale n. 3130 del 22 febbraio 1963.

(5665)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1967, viene respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 11 febbraio 1965 proposto dal sig. Liguori Raffaele contro il decreto ministeriale 30 ottobre 1964 concernente la demolizione di una costruzione eseguita in violazione della legge 5 marzo 1959, n. 220, su un terreno di proprietà del ricorrente sito nel comune di Capaccio (Salerno).

(5743)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli e per esami a due posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n 1018;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n 756;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esami a due posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei deputati con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe o equiparata, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite delle rispettive Amministrazioni non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art. 3.

Con provvedimento presidenziale possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di aver dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato con il diritto romano;
2) diritto internazionale, pubblico e privato;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto penale, sul diritto coloniale, sul diritto del lavoro, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sulla economia politica.

E' facoltativo l'esame sulle lingue straniere.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per titoli e per le prove di esame, la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostra di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito si osservano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente del Consiglio di Stato o da un presidente di Sezione, presidente; da due consiglieri di Stato, da un consigliere di Cassazione, da un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una Università, membri.

E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe.

Per la prova sulle lingue estere il giudizio è dato dalla Commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materie dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno indicate con successivo avviso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1967

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1967
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 339

(5341)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato - ruolo commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio di commissariato - ruolo commissari.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche in servizio militare che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1967, il 32° anno di età. (Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detti limiti massimi di età);

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali e abbiano statura non inferiore a metri 1,63;

c) siano in possesso di una delle seguenti lauree:
in giurisprudenza;
in scienze politiche;
in economia e commercio;
in scienze economiche e marittime;
in scienze coloniali;
in ingegneria;
in chimica;
in chimica industriale;
in scienze agrarie.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 e *sottoscritte dai concorrenti*, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al Comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del Corpo od Ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la sua posizione militare;

l'indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalato tempestivamente al Ministero difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

l'eventuale possesso di requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 13.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo od Ente presso il quale il concorrente è in forza.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda un certificato, in carta legale da L. 400 attestante la laurea conseguita (con la indicazione del voto riportato) nonchè i titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso; pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico; certificati attestanti l'attività professionale eventualmente svolta.

Tali titoli dovranno essere presentati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina ad ufficiale in servizio permanente per difetto dei necessari requisiti.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna, e Bari nel giorno che sarà comunicato dal Comando militare territoriale stesso.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e di due ufficiali medici in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la Commissione di cui sopra sarà sostituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente), delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari, e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti all'estero, le Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili nella visita medico-collegiale, semprechè ne abbian fatta richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale, da parte di una Commissione composta del direttore di sanità del Comando militare territoriale presidente) e di due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione medica presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Il giudizi di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa (Direzione generale di sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nelle visite di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il Collegio medico-legale.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà costituita una Commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

da un ufficiale generale in servizio permanente del Servizio di commissariato, ruolo commissari, presidente;

da un colonnello e tre tenenti colonnelli o maggiori in s.p.e. appartenenti al predetto Servizio, membri;

da due ufficiali in s.p.e. del predetto servizio di grado non inferiore a maggiore, membri supplenti;

da un funzionario civile di qualifica non superiore a consigliere di prima classe, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) voto di laurea;
b) servizio militare;
c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;
d) pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico;
e) attività professionale eventualmente svolta.

Per la valutazione dei titoli è assegnato un massimo di dieci punti ripartiti come segue:

4 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);
2 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);
2 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);
1 punto per i titoli indicati alla lettera *d*);
1 punto per titoli indicati alla lettera *e*).

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

Gli esami di concorso consisteranno in due prove scritte ed una orale vertenti sulle materie tecnico-professionali proprie del servizio di commissariato.

I programmi delle prove di esame sono riportati negli allegati al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale.

Art. 11.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Gli aspiranti per essere ammessi alla prova orale devono avere riportato in ciascuna delle prove scritte un punto non inferiore ai 12/20.

La prova orale avrà luogo nella sede che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli con la media dei voti riportati nelle due prove scritte e con il punto conseguito nella prova orale.

Art. 13.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) entro il quindicesimo giorno dalla data di tale prova i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei profughi, dei congiunti dei caduti in guerra e degli invalidi di guerra e assimilati:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 maggio 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente Comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 400) rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione modello 69, rilasciata in carta da bollo da L. 400, dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 400, del sindaco del Comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-ter, su carta da bollo da L. 400, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

g) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Art. 14.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla Commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale da L. 400:

1) titolo di studio di cui all'art. 2 in originale o copia autenticata ovvero certificato avente valore di originale, ove non già prodotto ai fini di cui all'art. 4. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali dipendenti dallo Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4) e 5).

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul Giornale ufficiale Esercito.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato, ruolo commissari, con anzianità corrispondente alla data di approvazione della graduatoria finale del concorso. La loro anzianità relativa è determinata secondo l'ordine di graduatoria.

All'atto della nomina a tenente in servizio permanente, i concorrenti debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo minimo di otto anni.

Art. 16.

I vincitori del concorso, dopo la nomina a tenente in servizio permanente, frequenteranno un corso applicativo non inferiore a sei mesi presso la scuola del Servizio di commissariato e di amministrazione militare.

Al termine del corso applicativo, l'anzianità relativa dei tenenti che hanno superato lo stesso corso è nuovamente determinata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio, ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore a un mese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti addì 19 *aprile* 1967
Registro n. 4°, *foglio n.* 182

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Due prove scritte, vertenti entrambe sulle materie tecnico-professionali previste per la prova orale e precisamente:

1ª *prova*: trattazione di un argomento sul diritto civile e commerciale, ovvero sul diritto amministrativo, ovvero sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.

2ª *prova*: trattazione di un argomento riguardante l'economia politica, ovvero la scienza delle finanze, ovvero la geografia economica.

Tempo a disposizione: 8 ore.

ALLEGATO N. 2

PROVA ORALE

Diritto civile e commerciale

Nozioni generali del diritto. Partizioni del diritto. Le fonti del diritto in generale.

La persona fisica. Capacità della persona fisica. Cause modificative della capacità. Sede della persona fisica. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Persone giuridiche. Associazioni e fondazioni.

Fatti giuridici. Il negozio giuridico. Elementi essenziali, naturali ed accidentali del negozio giuridico.

Diritto di famiglia. Il matrimonio. Rapporto personale fra i coniugi. Regime patrimoniale della famiglia. Il diritto agli alimenti.

Filiazione. Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Diritto successorio. I legittimari.

Successione legittima e testamentaria. La divisione fra i coeredi.

Diritti reali. Proprietà e condominio. Diritti limitati di godimento. Il possesso.

Le obbligazioni: nozioni generali e distinzioni. Fonti delle obbligazioni. I soggetti delle obbligazioni. Tutela ed estinzione delle obbligazioni.

Obbligazioni da contratto. Elementi, distinzioni, formazione e modificazione dei contratti. I contratti speciali. Fatti illeciti. altre fonti di obbligazioni. Pubblicità degli atti giuridici. Prove dei diritti.

Diritto del lavoro. Lavoro autonomo e subordinato. Impresa agraria e rapporti connessi.

Tutela del diritto.

Nozioni di impresa e di imprenditore. L'impresa economica e l'impresa commerciale. L'imprenditore. Collaboratori dell'imprenditore.

Commercianti. Società commerciali. Associazioni in partecipazione. Società cooperative. Mutue d'assicurazione.

Azienda commerciale. Ditta, marchio, concorrenza sleale. Diritti delle opere d'ingegno. Invenzioni e brevetti.

Titoli di credito. La cambiale. Assegni bancari e circolari. Titoli dei magazzini generali. Titoli di società.

Concordato preventivo. Amministrazione controllata. Fallimento. Concordato di fallimento. Fallimento delle società commerciali. Bancarotta.

Diritto costituzionale

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico statale. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Lo Stato democratico. Lo Stato di diritto. Gli elementi costitutivi dello Stato. Il principio della divisione dei poteri. Origine storica e successive trasformazioni dello Stato italiano. Caratteri generali della nuova Costituzione italiana. Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il presidente 'ella Repubblica. Il Parlamento. Struttura e composizione delle Camere. Sistemi elettorali. Il Governo. Le Regioni. La Corte Costituzionale. I diritti individuali.

Diritto amministrativo

La pubblica Amministrazione. Il diritto amministrativo. Le fonti.

I soggetti del diritto amministrativo. Persone fisiche e persone giuridiche. Enti pubblici. Enti autarchici.

Gli oggetti del diritto amministrativo. Beni demaniali. Beni patrimoniali. Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

I rapporti di diritto amministrativo. I fatti giuridici. Il tempo e il suo computo legale. Lo spazio e le misure legali.
Gli atti amministrativi. Invalidità, annullamento, revoca.
La responsabilità delle pubbliche Amministrazioni. La responsabilità dei privati verso la pubblica Amministrazione.
L'organizzazione amministrativa in generale. Lo Stato e le Amministrazioni minori. L'autarchia.
Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche. Ordinamento gerarchico. Funzionari ed impiegati.
Rapporto di pubblico impiego. Diritto a pensione.
Amministrazione attiva centrale. Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri Ministri e Sottosegretari di Stato. Organi ausiliari.
Amministrazione consultiva centrale. Consiglio di Stato. Organi collegiali speciali. Avvocatura dello Stato.
Amministrazione locale Decentramento amministrativo. La Regione. La Provincia. Il Comune.
Il Prefetto ed il Consiglio di prefettura
Le Intendenze di finanza e gli Uffici finanziari esecutivi.
Gli Enti parastatali.
La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi.
Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. La Giunta provinciale [illegible]ministrativa.

Economia politica

Fondamenti dell scienza economica Bisogni. Beni. Il mercato e lo scambio. Domanda.
Produzione. Fattori della produzione Offerta. Monopoli. Coalizioni industriali.
Capitale Redditi. Risparmio. Proprietà Rendita fondiaria.
Salario e le sue leggi. Sindacati operai e scioperi. Varie forme di salario. ' legislazione sociale
Interesse e sconto. Moneta. Sistemi monetari. Biglietto di banca e di Stato. Credito. Banche.
Banca di emissione Politica monetaria Mercato monetario. Corso forzoso. Inflazione.
Commercio internazionale. Dazi di esportazione. Protezionismo [illegible]learing Dumping. Disciplina del commercio internazionale
Bilancia dei pagamenti. Trasferimento dei capitali. Cambio. Arbitraggio. Fondo monetario internazionale e banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.
Ordinamento monetario italiano. Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estero La liberazione degli scambi.
Fluttuazioni economiche. Crisi La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza delle finanze

I soggetti dell'Economia finanziaria. I bisogni pubblici ed i mezzi per soddisfarli.
Entrate e spese ordinarie e straordinarie.
Le entrate patrimoniali.
Le tasse. Formazione delle tariffe.
Le imposte: dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.
Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione dell'imposta.
Le entrate straordinarie. Il debito pubblico. L'emissione di carta moneta e corso forzoso.
Le spese pubbliche. Principali categorie.
L'organizzazione finanziaria dello Stato.

Geografia economica

Gli elementi naturali sotto l'aspetto economico (terra, aria, acqua). I fattori fondamentali della produzione e del commercio.
Le vie di comunicazione e di scambio.
I principali vegetali utili all'uomo: cereali, legumi, piante zuccherine, oleose, nervine, foraggere, industriali, prodotti ortofrutticoli. Distribuzione geografica, produzione, consumo, correnti e scambi.
I principali animali utili all'uomo. Prodotti, scambi, industrie relative, con particolare riguardo alla produzione, commercio e consumo delle carni, lana e seta
Principali materie prime minerali, con particolare riferimento ai combustibili solidi e liquidi. Produzione e scambi.
L'agricoltura, l'allevamento del bestiame da macello e la pesca in Italia. L'industria in Italia con particolare riguardo ai rami alimentare, tessile, dei cuoiami e delle materie plastiche.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato

Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato. Il patrimonio dello Stato. Beni demaniali e beni patrimoniali; beni immobili e mobili; disponibili e indisponibili.
Contratti. Principi fondamentali. Pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso e loro procedimento. Trattativa privata.
Condizioni generali relative ai contratti dello Stato. Capitoli d'oneri. Parere del Consiglio di Stato. Limiti.
Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti. Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.
Trascrizione dei contratti. Collaudi. I servizi ad economia.
La Ragioneria generale dello Stato. La Direzione generale del tesoro. Tesoreria centrale. Tesoreria provinciale, uffici provinciali del Tesoro.
Anno finanziario. Residui attivi e passivi. Bilancio di previsione dello Stato. Aggiunte e variazioni.
Entrate dello Stato. Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri. Spese dello Stato. Impegno, liquidazione, pagamento. Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.
Agenti contabili dell'Amministrazione. Cauzioni. Casse dello Stato. Controllo e verificazioni.
Movimento dei fondi. Vaglia del tesoro.
Buoni ordinari del tesoro. Servizio del portafoglio. Contabilità speciali.
Responsabilità degli Enti contabili e dei pubblici funzionari. Conti giudiziali.
Funzione giurisdizionale della Corte dei conti. Giudizio di conto e giudizio di responsabilità. Rendiconto generale consuntivo.

(4786)

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso per esami a diciotto posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;
Considerato che, in base alle disponibilità di organico, alla data del 30 novembre 1966, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali, può essere bandito un concorso per esami a diciotto posti di medico provinciale di 2ª classe, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a diciotto posti di medico provinciale di 2ª classe, nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, numero 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

b) siano stati nominati assistenti universitari ordinari in igiene in seguito a concorso;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

d) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a calendario apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

e) di essere assistente universitario ordinario in igiene da oltre cinque anni, per effetto di nomina in seguito a concorso, indicando gli estremi del provvedimento;

f) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative;

g) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'Università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda nonchè dei documenti non regolari.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove pratiche ed un colloquio, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove pratiche quanto il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove pratiche e del colloquio nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Per le prove pratiche e per il colloquio la Commissione assegnerà un unico voto. L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto per ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore, su carta bollata, attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in igiene;

3) titolo di studio, diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o copia autenticata dal notaio;

4) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità ovvero da altre Amministrazioni.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-

naio 1957, n. 3, e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 12 marzo 1958, n. 265 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici provinciali di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, con decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1967
Registro n. 4, *foglio n.* 100

PROGRAMMA DI ESAME

Prove pratiche:

1) clinica medica, esame di un infermo e riconoscimento della malattia;

2) prove di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

Colloquio:

a) igiene generale e speciale;

b) epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia, profilassi delle malattie infettive;

c) stitistica demografica e sanitaria;

d) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato;

e) lingua estera obbligatoria ed eventuale facoltativa: conversazione, lettura e traduzione a vista in italiano di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo a scelta del candidato.

Roma, addì 22 gennaio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

SCHEMA DELLA DOMANDA

Al Ministero della sanità - Direzione generale affari amministrativi e personale - Divisione IV — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . residente a . . . . . (prov. di . . . .) in via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a diciotto posti di medico provinciale di 2ª classe, riservato agli assistenti di ruolo di Università o di Istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in data . . . . presso l'Università di . . . .;

b) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito in data . . . . presso l'Università di . . . .;

c) di essere assistente universitario in igiene da oltre cinque anni, per effetto di nomina in seguito a concorso, ai sensi del provvedimento in data . . . .;

d) di scegliere per la prova obbligatoria di lingue straniera la lingua . . . . e per quella facoltativa la lingua . . . .;

e) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

. . . . li

(firma) . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(4795)

Concorso per esami a tre posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base alle disponibilità di organico, alla data del 30 novembre 1966, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali, può essere bandito un concorso per esami a tre posti di veterinario provinciale di 3ª classe, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a tre posti di veterinario provinciale di 3ª classe, nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in medicina veterinaria e della abilitazione all'esercizio professionale;

b) siano stati nominati assistenti universitari ordinari in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica in seguito a concorso;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

d) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a calendario apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

e) di essere assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in zootecnica da oltre cinque anni, per effetto di nomina in seguito a concorso, indicando gli estremi del provvedimento;

f) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersioni di comunicazioni, dipendenti da inesatta oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'Università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda, nonchè dei documenti non regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende tre prove pratiche ed un colloquio, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove pratiche quanto il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove pratiche e del colloquio nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Per le prove pratiche e per il colloquio la Commissione assegnerà un unico voto. L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) copia notarile dello stato matricolare, su carta da bollo, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore, su carta da bollo, attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica;

3) titolo di studio: diploma di laurea in medicina veterinaria e diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o copia autenticata dal notaio;

4) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità ovvero da altre Amministrazioni.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Essa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 12 marzo 1958, n. 265, e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di veterinari provinciali di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, con decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1967
Registro n. 4, *foglio n.* 101

PROGRAMMA DI ESAME

Prove pratiche:

1) prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali;

2) ispezione delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale;

3) accertamento clinico su animale infetto o sospetto di malattie trasmissibili.

Colloquio:

a) etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi, differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle malattie trasmissibili degli animali, previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria;

b) disinfezione e disinfestazione;

c) ispezioni delle carni fresche o preparate e degli altri alimenti di origine animale;

c) zootecnica: igiene zootecnica, alimentazione del bestiame, produzioni zootecniche; scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica; fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici;

e) ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato; legislazione veterinaria;

f) lingua estera obbligatoria ed eventuali lingue facoltative: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Roma, addì 22 gennaio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

SCHEMA DELLA DOMANDA

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . . residente in . . . . . . (provincia di . .) in via . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a tre posti di veterinario provinciale di 3ª classe riservato agli assistenti universitari di ruolo di Università o di Istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di aver conseguito la laurea in medicina veterinaria in data . . presso l'Università di . .,

b) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito in data . . . . . presso l'Università di . . . .;

c) di essere assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica, da oltre cinque anni per effetto di nomina in seguito a concorso, ai sensi del provvedimento in data . . . . . .;

d) di scegliere per la prova obbligatoria di lingua straniera la lingua . . . . e per quella facoltativa la lingua (o le lingue) . . . .;

e) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . . . . lì . . . .

(Firma) . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare *le eventuali variazioni successive* e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(4796)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a quattro borse di perfezionamento all'interno e a tre borse di perfezionamento all'estero, a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali di istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, col quale sono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali di istruzione media tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1967 un concorso per titoli a quattro borse di perfezionamento all'interno e tre borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali di istruzione media tecnica, per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno è di L. 60.000 ciascuna e quello delle borse di perfezionamento all'estero è di L. 150.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo devono essere tenuti presenti i programmi di insgnamento approvati con regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, e con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n 1222.

In particolare si debbono intendere per materie tecniche ai fini del presente decreto:

per le scuole tecniche industriali e gli istituti tecnici femminili, quelle indicate come materie particolari;

per le scuole tecniche commerciali e professionali femminili, tutte le materie d'insegnamento, esclusa la cultura generale;

per gli istituti tecnici, compresi quelli con ordinamento speciale non contemplati nei programmi di cui al primo comma del presente articolo, tutte le materie di insegnamento escluse le lettere italiane, la storia, la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera deve essere diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione 1ª - e deve

pervenire, per via gerarchica, al Ministero entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato o non l'abbiano documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso.

Sono esclusi altresì coloro che abbiano fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690. La esclusione ha la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata prevista la borsa assegnata.

Nella domanda devono essere indicati il voto riportato all'esame di laurea, le attività scientifiche svolte e la carriera percorsa dall'insegnante.

Deve inoltre essere indicata l'azienda e l'istituzione scientifica nazionale ed estera presso cui il candidato desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica e deve essere specificato il piano degli studi e delle ricerche che intende seguire.

Alla domanda devono essere infine allegati il certificato di laurea con l'indicazione del voto nonchè tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Il capo dell'Istituto, presso cui l'insegnante presta servizio, è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione al concorso presentata dal candidato un rapporto circostanziato sulla di lui attività didattica e scientifica, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda stessa.

Art. 4.

Una Commissione composta di due funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori che sottoporrà al Ministero per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 5.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il periodo di perfezionamento presso le aziende e le istituzioni scientifiche prescelte durante le ferie estive dell'anno scolastico 1966-67 e con le particolari modalità che per ciascuno la Commissione stessa riterrà di fissare.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno sarà corrisposto, in unica data, dopo l'ingresso dell'interessato nell'azienda e nell'istituzione scientifica cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciata dal dirigente dell'azienda o dell'istituzione.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'estero sarà corrisposto in unica rata entro dieci giorni precedenti la partenza per l'estero dietro rilascio, da parte dell'assegnatario della borsa, di una dichiarazione con la quale si impegna a restituire l'intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il perioro di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica della Provincia nella quale risiede l'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero una circostanziata relazione sugli studi e sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente dell'azienda o dell'istituzione sulla proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nell'azienda o nella istituzione.

Art. 6.

La relativa spesa di complessive L. 690.000 graverà sul cap. 2053 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ELKAN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1967
Registro n. 42 Pubblica istruzione, foglio n. 346

(5913)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Sostituzione di due membri della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1967, registro n. 2, foglio n. 307, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 15 novembre 1966;

Considerato che il prof. Gustavo Minervini, ordinario di diritto commerciale nell'Università di Napoli e il prof. Luigi De Rosa, ordinario di storia economica nell'Università di Bari, trovandosi nella impossibilità di far parte della Commissione stessa, hanno declinato l'incarico, con lettere, rispettivamente, in data 11 aprile e 8 aprile c.a.;

Visto il fonogramma n. 1342 del 10 corrente maggio, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato, in sostituzione dei predetti, il prof. Carmelo Carboni, libero docente di diritto costituzionale nell'Università di Roma, e il prof. Giuseppe Mirabelli, libero docente di istituzioni di diritto privato nello stesso Ateneo;

Decreta:

Il prof. Carmelo Carboni, libero docente di diritto costituzionale nell'Università di Roma e il prof. Giuseppe Mirabelli, libero docente di istituzioni di diritto privato nella stessa Università, sono nominati membri della Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 15 novembre 1966, in sostituzione dei professori Gustavo Minervini e Luigi De Rosa, dimissionari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1967

Il Ministro: CORONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1967
Registro n. 3, foglio n. 36

(5814)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di centoventi posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di centoventi posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 21 febbraio 1967, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 3, 4 e 5 luglio 1967, con inizio alle ore otto.

(5889)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice segretario in prova del Genio civile

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice segretario in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1967, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami in via Girolamo Induno, alle ore otto dei giorni 27, 28 e 29 luglio 1967.

(5745)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 28 gennaio 1967, n. **16**.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1967.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1967)

L'assemblea regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge, e comunque non oltre il 10 febbraio 1967, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1967 secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'Assemblea.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1967.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 gennaio 1967

CONIGLIO

(4077)

LEGGE 10 febbraio 1967, n. **17**.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1967.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* «Gazzetta Ufficiale» *n.* 7 *dell'*11 *febbraio* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle *A*), *B*) e *C*) annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1967, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella *A*).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

E' approvato in L. 208.733.405.400 il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1967.

Art. 3.

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1967, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1 annesso alla tabella *B*) della presente legge.

Art. 5.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi numeri 2 e 3, annessi alla tabella *B*) della presente legge.

Art. 6.

Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative facenti riferimento all'anno finanziario 1966-67, sono inscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1967 nell'importo indicato nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 7.

Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative facenti riferimento all'anno finanziario 1966-67 per le finalità di cui ai capitoli indicati nell'allegato n. 2 alla presente legge, sono differiti agli esercizi indicati nell'allegato stesso.

Art. 8.

Per l'anno finanziario 1967 le somme che si inscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'allegato n. 3 alla presente legge.

Art. 9.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che lo Stato od altri Enti verseranno con impuntazioni al capitolo n. 171 dello stato di previsione dell'entrata, per interventi da effettuare nel territorio della Regione

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme versate.

Art. 10.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti ai capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che il Ministero per l'agricoltura e le foreste verserà con imputazione al capitolo n. 172 dello stato di previsione dell'entrata per interventi da effettuare nel territorio della Regione anche in dipendenza della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che trova applicazione nel territorio della Regione siciliana.

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme versate.

Art. 11.

E' autorizzata la spesa di L. 243.550.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale anagrafe bestiame per l'anno finanziario 1967, che si inscrive al capitolo n. 45 (Presidenza della Regione).

Art. 12.

Per l'anno finanziario 1967, agli oneri dipendenti dalla applicazione del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 e delle successive norme di attuazione dello Statuto della Regione, si provvede con lo stanziamento inscritto al capitolo n. 69 (Presidenza della Regione). L'ulteriore spesa che si rende necessaria per le effettive esigenze sarà determinata con la legge di bilancio dell'anno finanziario 1968, utilizzando la disponibilità risultante dall'anticipazione all'anno 1967 della spcsa ricadente nell'anno 1968 autorizzata dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 3 dicembre 1965, n. 37, modificata dalla legge regionale 3 dicembre 1965, n. 38, giusta la legge regionale approvata.

Art. 13.

E' autorizzata la spesa di L. 2.477.600.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1967, che si inscrive al capitolo n. 164 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

Art. 14.

Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, è autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di L. 500 milioni per le finalità previste

dal decreto legislativo del Presidente della Regione 31 ottobre 1951, n. 31, che si inscrive al capitolo n. 392 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

La spesa di cui al precedente comma, per l'importo non inferiore a L. 350 milioni, è destinata alla istituzione di cantieri scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione 31 ottobre 1951, n. 31.

Art. 15.

Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di L. 300 milioni, che si inscrive al capitolo n. 393 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

Le somme inscritte nel capitolo predetto sono versate al « Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati » e sono utilizzate, per le finalità di cui al comma precedente, con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) la emanazione del decreto di concessione del finanziamento, da adottarsi dall'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione di concerto con quello per i lavori pubblici, è subordinata alla presentazione della lettera ministeriale di autorizzazione del cantiere, del progetto relativo alle opere autorizzate, del calcolo analitico dei matetriali occorrenti e di un elenco riepilogativo dei materiali stessi;

b) il pagamento del finanziamento accordato, è autorizzato per il 50 % con lo stesso decreto di concessione del finanziamento e per il rimanente importo ad avvenuta presentazione della documentazione della spesa sostenuta e della relazione tecnica finale delle opere eseguite redatta dall'Ufficio tecnico vigilatore. Detta relazione dovrà specificare l'ammontare dei materiali effettivamente impiegati e la rispondenza degli stessi a quelli previsti in perizia, sia per quantità che per qualità, nonchè la rispondenza delle opere realizzate a quelle autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 16.

Per l'anno finanziario 1947 l'impiego dello stanziamento inscritto al capitolo n. 414 (Assessorato regionale della pubblica istruzione) è destinato agli interventi in favore delle scuole materne, degli asili e dei giardini di infanzia sussidiati nell'anno scolastico 1963-64.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a prorogare la durata delle scuole materne, di cui al precedente comma, di un mese.

Art. 17.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione, ai fini dell'impiego dello stanziamento del capitolo n. 416, è autorizzato ad istituire nell'anno scolastico 1967-68 scuole pubbliche sussidiarie purchè risultino istituite e regolarmente funzionanti fino al termine dell'anno scolastico precedente, e sempre che abbiano tutti i requisiti voluti dalla legge 23 settembre 1947, n. 13 e leggi successive, provvedendo alla loro chiusura nel corso dell'anno scolastico ove venissero a mancare i requisiti predetti.

I corsi di cui al comma precedente non devono essere istituiti, e ove istituiti saranno soppressi, se gli insegnanti già addetti nell'anno scolastico 1966-67 abbiano comunque assunto altri incarichi.

Le somme non impegnate costituiscono economie di bilancio.

Art. 18.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, n. 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di L. 8.000.000 quale contributo nelle spese di funzionamento della scuola di perfezionamento di diritto regionale presso l'Università di Palermo, che si inscrive al capitolo n. 453 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).

Art. 19.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1957, n. 40, è autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di L. 1000 milioni per le finalità della legge regionale medesima, che si inscrive al capitolo n. 486 (Assessorato regionale della sanità).

Art. 20.

Lo stanziamento di cui al cap. 507 è pure utilizzato per spese e contributi di spese a favore dei Comuni, per la redazione dei piani particolareggiati e per i danni di attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Art. 21.

E' autorizzata la spesa di L. 188.560.000 per contributi a pareggio dei bilanci delle Aziende speciali delle zone industriali per l'anno finanziario 1967 che si inscrive al capitolo n. 510 (Assessorato regionale dello sviluppo economico), destinata giusta la seguente ripartizione:

Azienda speciale della zona industriale di Catania	L. 57.640.000
Azienda speciale della zona industriale di Palermo	» 8.800.000
Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta	» 55.440.000
Azienda speciale della zona industriale di Ragusa	» 12.800.000
Azienda speciale della zona industriale di Messina	» 25.640.000
Azienda speciale della zona industriale di Porto Empedocle	» 14.640.000
Azienda speciale della zona industriale di Trapani	» 13.600.000

Art. 22.

Tra le spese di funzionamento previste del capitolo 529 sono comprese quelle per iniziative di studio sui problemi del turismo e pubblicazioni relative effettuate dal Consiglio regionale per il turismo, spettacolo e sport, in adempimento della lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale 23 aprile 1956, n. 30.

Art. 23.

E' autorizzata la spesa di L. 60.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma turistico-alberghiera per l'anno finanziario 1967 che si inscrive al capitolo n. 539 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

Art. 24.

E' autorizzata la spesa di L. 50.300.000 per contributi a pareggio dei bilanci delle Aziende autonome termali per l'anno 1967 che si inscrive al capitolo n. 540 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti), destinata giusta la seguente ripartizione:

Azienda autonoma delle Terme di Sciacca	L. 20.000.000
Azienda autonoma delle Terme di Acireale	» 20.300.000
Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento	» 10.000.000

Art. 25.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, per i fini previsti dall'articolo stesso, è autorizzata la spesa di L. 100 milioni che si inscrive al capitolo n. 573 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

Art. 26.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, modificata dalla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 32, per i fini previsti dall'articolo stesso, è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di L. 402 milioni annuo decorrente dall'anno finanziario 1967.

Art. 27.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato per l'anno finanziario 1967, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di L. 300 milioni annui..

Art. 28.

Per le finalità di cui all'art. 3, lettera *C*), della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, è autorizzata per l'anno finanziario 1967 l'ulteriore spesa di L. 200 milioni che si inscrive al capitolo n. 676 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

Art. 29.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di L. 8.000.000 annui decorrente dall'anno finanziario 1967 per la finalità della predetta legge regionale n. 3.

Art. 30.

Ai sensi dell'art. 6 — primo comma — della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato per l'anno 1967 il limite trentacinquennale di impegno di L. 350 milioni annui per le finalità dell'art. 1 della predetta legge n. 46.

Art. 31.

Per le finalità dell'art. 3 della legge regionale 20 settembre 1957, n. 54, è autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di L. 200 milioni che si inscrive al capitolo n. 703-*bis* (Assessorato regionale della pubblica istruzione).

Art. 32.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1967, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 33.

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1967, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Art. 34.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte per la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e del bilancio della Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1967.

Art. 35.

I residui risultanti al 1° gennaio 1967 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1967 soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 36.

Agli effetti dell'art. 36 della legge di contabilità, i residui passivi alla data del 31 dicembre 1966 dei capitoli di parte straordinaria per i quali l'ultimo stanziamento venne inscritto nel bilancio per l'esercizio 1963-64, non riguardanti somme che la Regione ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite, sono mantenuti fino al 31 dicembre 1967.

Art. 37.

E' approvato il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1967:

ENTRATA

TITOLO I - *Entrate tributarie*	L.	156.534.600.000		
TITOLO II - *Entrate extratributarie*	»	9.873.482.100		
Totale titoli I e II	L.	166.408.082.100	L.	166.408.802.100
SPESE CORRENTI	L.	110.570.886.100		
Differenza	»	55.837.196.000		
TITOLO III - *Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti*			»	192.000.000
			L.	166.600.082.100
ACCENSIONE DI PRESTITI				—
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			»	42.133.323.300
Totale complessivo entrate			L.	208.733.405.400

SPESA

TITOLO I — *Spese correnti*

Presidenza della Regione	L.	39.081.270.000		
Agricoltura e foreste	»	13.542.520.000		
Enti locali	»	9.667.950.000		
Finanze	»	21.177.262.000		
Industria e commercio	»	1.691.700.000		
Lavori pubblici	»	2.441.650.000		
Lavoro e cooperazione	»	3.601.154.000		
Pubblica istruzione	»	12.645.320.100		
Sanità	»	2.773.150.000		
Sviluppo economico	»	1.069.360.000		
Turismo, comunicazioni e trasporti	»	2.879.550.000		
	L.	110.570.886.100	L.	110.570.886.100

TITOLO II — *Spese in conto capitale*

Presidenza della Regione	L.	2.541.500.000		
Agricoltura e foreste	»	18.948.478.000		
Enti locali	»	435.000.000		
Finanze	»	230.000.000		
Industria e commercio	»	8.776.848.000		
Lavori pubblici	»	14.703.370.000		
Lavoro e cooperazione	»	1.770.000.000		
Pubblica istruzione	»	230.000.000		
Sanità	»	1.210.000.000		
Sviluppo economico	»	100.000.000		
Turismo, comunicazioni e trasporti	»	3.751.000.000		
	L.	52.696.196.000	L.	52.696.196.000
Totale titoli I e II			L.	163.267.082.100

RIMBORSO PRESTITI

Presidenza della Regione	L.	3.333.000.000		
Totale rimborso di prestiti	L.	3.333.000.000	»	3.333.000.000

SPESE PER PARTITE DI GIRO

Presidenza della Regione	L.	40.546.150.000		
Agricoltura e foreste		—		
Enti locali		—		
Finanze	»	10.000.000		
Industria e commercio	»	25.000.000		
Lavori pubblici		—		
Lavoro e cooperazione		—		
Sviluppo economico	»	702.173.300		
Turismo, comunicazioni e trasporti	»	850.000.000		
Totale delle spese per partite di giro	L.	42.133.323.300	L.	42.133.323.300
Totale complessivo spese	L.	208.733.405.400	»	208.733.405.400

Art. 38.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1967.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 febbraio 1967

CONIGLIO

(4078)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.